



# ORLANDINI & ASSOCIATI

## CONSULENZA DEL LAVORO

### Uffici

**VITERBO** -Strada Poggino 76 - Tel. 0761 270788 - 270692 Fax 0761 271391

**ROMA** – Via Aurelia, 455

**FROSINONE** (Morolo) - Via Morolense Km. 3.900 – Tel. 0775 806090

e-mail: [clauorl@tin.it](mailto:clauorl@tin.it)  
[c.orlandini@consulentidellavoropec.it](mailto:c.orlandini@consulentidellavoropec.it)  
[www.orlandinieassociati.it](http://www.orlandinieassociati.it)

## **Le informative per l'azienda**

---

Le <i>news</i> di marzo	pag.	2
Prime istruzioni in tema di collaborazioni coordinate e continuative	pag.	5
Cassa integrazione in deroga: i chiarimenti del Ministero del Lavoro	pag.	7
Criteri per approvazione del programma di interventi Cigs	pag.	9
Contratti di solidarietà difensivi di tipo B	pag.	12
Lavoro accessorio	pag.	13
No al certificato di agibilità per i <i>voucher</i> nello spettacolo	pag.	14
Novità sulle fasce di reperibilità in malattia	pag.	15
Depenalizzazione omesso versamento contributi previdenziali	pag.	16
Ulteriore dilazione per il prospetto informativo disabili	pag.	17
Le risposte del Ministero agli ultimi interpellati	pag.	18
No alle sanzioni per mancata esposizione in F24 del recupero di eccedenti versamenti o conguagli 730	pag.	20
Agevolazioni subordinate al possesso del Durc	pag.	21
Scadenze incentivi Inail per la sicurezza	pag.	26
Fondo di integrazione salariale	pag.	28
Regime contributivo agevolato artigiani e commercianti	pag.	31
Valori retributivi e contributivi per l'anno 2016	pag.	33
Aliquote 2016 per iscritti alla Gestione Separata	pag.	36
Contribuzione volontaria 2016 per lavoratori non agricoli, autonomi e parasubordinati	pag.	37
Fissati i valori contributivi 2016 per artigiani e commercianti	pag.	40
Lavoratori domestici: contribuzione 2016	pag.	41
Contribuzione lavoratori agricoli 2016	pag.	42
Retribuzioni convenzionali per lavoratori italiani all'estero	pag.	43

## **L'agenda delle scadenze**

---

Principali scadenze dal 1° al 31 marzo 2016	pag.	44
---	------	----

## **Scadenze contrattuali**

---

Principali scadenze contrattuali del mese di marzo 2016	pag.	46
---	------	----

## **I formulari per l'ufficio paghe**

---

Nuova modalità di comunicazione delle dimissioni e delle risoluzioni consensuali del rapporto di lavoro	pag.	48
---	------	----

## Le informative per l'azienda

### GESTIONE DEL RAPPORTO DI LAVORO

#### Gestione deleghe *web* lavoratori agricoli: le istruzioni Inps

L'Inps, con messaggio n.682 del 16 febbraio, ha offerto le istruzioni applicative per la Gestione deleghe per accesso ai servizi Web Autonomi Agricoli, indicando le modalità con cui i soggetti abilitati potranno accedere ai servizi *web* in qualità di delegati dei lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricola. Tali lavoratori, esclusi dall'ambito di applicazione della L. n.12/79, art.1, possono delegare qualsiasi soggetto di propria fiducia ai fini dell'adempimento delle attività inerenti alla gestione degli obblighi contributivi per se stessi o per i propri collaboratori. Tutti i delegati, comunque, per potere accedere ai servizi *on-line* dovranno richiedere il codice Pin rilasciato dall'Istituto, che consentirà di operare a seguito di delega rilasciata dal titolare dell'obbligo contributivo. I soggetti che sono già in possesso di un Pin dispositivo potranno operare, direttamente, a seguito di delega rilasciata dal titolare dell'obbligo contributivo.

Le istruzioni operative riguardano, in particolare, i seguenti applicativi:

- delega diretta per i lavoratori autonomi iscritti alla gestione autonoma agricola;
- delega indiretta per i soggetti *ex lege* n.12/79 e per i soggetti iscritti agli albi dei periti agrari e agrotecnici;
- delega indiretta per i soggetti che non hanno sottoscritto accordi con l'Istituto e non sono soggetti alla L. n.12/79;
- delega indiretta per le associazioni di categoria.

(Inps, messaggio 16/2/2016, n.682)

#### Start-up innovative: attribuite ulteriori risorse finanziarie

È stato pubblicato sulla G.U. n.37 del 15 febbraio il decreto 17 dicembre 2015 del Ministero dello Sviluppo Economico, che attribuisce ulteriori risorse finanziarie agli interventi di sostegno alla nascita e allo sviluppo di *start-up* innovative di cui al decreto 24 settembre 2014, localizzate nelle Regioni del Centro-Nord: Valle d'Aosta, Piemonte, Lombardia, Liguria, Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio, Marche, Molise, Abruzzo (escluso il *c.d. territorio del cratere sismico aquilano*).

(Ministero dello Sviluppo Economico, decreto 17/12/2015, G.U. 15/2/2016, n.37)

#### UniEmens: nuovo codice contratto per il Ccnl Confimi impresa

L'Inps, con messaggio n.312 del 26 gennaio, ha comunicato l'istituzione, con decorrenza gennaio 2016, del nuovo codice "290" dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso UniEmens, avente il significato di "C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini CONFIMI", che individua i lavoratori per cui viene applicato il Ccnl Confimi impresa sottoscritto in data 28 ottobre 2013.

Il già esistente codice "069" dell'elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> continua ad essere riferito unicamente al "C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole imprese edili ed affini", rinnovato in data 12 novembre 2014, che, con decorrenza gennaio 2016, assume il nuovo significato di "C.c.n.l. per i dipendenti dalle piccole e medie industrie edili ed affini CONFAPI ANIEM".

(Inps, messaggio 26/1/2016, n.312)

### IMPOSTE, CONTRIBUTI E PREMI

#### Costi chilometrici 2016: rettificati alcuni valori per veicoli fuori produzione

È stato pubblicato sulla G.U. n.27 del 3 febbraio il comunicato dell'Agenzia delle Entrate, recante la rettifica delle Tabelle nazionali dei costi chilometrici di esercizio di autovetture e motocicli elaborate dall'Acì per il calcolo dei fringe benefit applicati in azienda per l'anno 2016, pubblicate sulla G.U. n.291/15, S.O. n.66, relativamente ad alcuni autoveicoli alimentati a benzina - GPL fuori produzione.

## PRESTAZIONI ASSISTENZIALI E PREVIDENZIALI

### **Ricongiunzione periodi assicurativi liberi professionisti: rateizzazione 2016**

L'Inps, con circolare n.29 dell'11 febbraio, ha reso noto che gli oneri di ricongiunzione relativi a domande presentate nel corso dell'anno 2016 possono essere versati ratealmente senza applicazione di interessi, considerato il valore negativo del tasso di variazione medio annuo dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati accertato dall'Istat con riferimento al periodo di dodici mesi che termina al 31 dicembre dell'anno precedente.

(Inps, circolare 11/2/2016, n.29)

### **Fondo Solimare: applicazione e versamento dei contributi**

L'Inps, con circolare n.28 dell'11 febbraio, ha offerto indicazioni e chiarimenti in ordine all'ambito di applicazione del Fondo di solidarietà bilaterale del settore marittimo Solimare, istituito con D.I. n.90401/15. Il Fondo di solidarietà, esteso, a decorrere dal 1° gennaio 2016, anche alle imprese con media occupazionale compresa tra più di cinque e quindici dipendenti, eroga prestazioni a tutela del reddito dei lavoratori marittimi e del personale amministrativo e di terra delle imprese armatoriali.

I contributi per il finanziamento delle prestazioni ordinarie erogate dal Fondo sono dovuti a decorrere dal periodo di paga in corso alla data di sottoscrizione dell'accordo costitutivo del Fondo medesimo (marzo 2014). Sul piano operativo, l'adeguamento dell'aliquota contributiva è stato fissato a decorrere dal mese di febbraio 2016. La circolare disciplina anche le modalità di denuncia e versamento dei contributi dovuti fino al mese di gennaio 2016.

(Inps, circolare 11/2/2016, n.28)

### **Pescatori autonomi: aliquote contributive per l'anno 2016**

L'Inps, con circolare n.24 del 9 febbraio, ha comunicato, relativamente all'anno 2016, le aliquote vigenti per i lavoratori autonomi che svolgono attività di pesca e ha riepilogato modalità e termini per il versamento della contribuzione. L'istituto ha comunicato inoltre che, ai sensi della L. n.228/12, art.1, co.74, tali soggetti hanno diritto di usufruire dello sgravio contributivo del 50,30%.

Per il 2016 la misura del salario giornaliero convenzionale per i pescatori autonomi rimane invariato rispetto all'anno precedente ed è fissato in € 26,49; la retribuzione convenzionale mensile (25 giorni) su cui calcolare i contributi 2016 è pari a € 662,00.

La circolare precisa inoltre che, per l'anno 2016, nei confronti dei pescatori l'aliquota contributiva resta ferma nella misura del 14,90%. Il contributo mensile per l'anno 2016, risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva alla retribuzione convenzionale, è pari a € 98,64.

(Inps, circolare 9/2/2016, n.24)

### **OT24 2016: documentazione probante da inviare contestualmente all'istanza**

L'Inail, con nota n.1862 del 5 febbraio, ha precisato che la documentazione probante deve essere inviata contestualmente all'istanza OT24 per l'anno 2016 entro il 29 febbraio 2016, a pena di inammissibilità della domanda. L'Istituto ha pertanto introdotto una significativa novità, che modifica la procedura che aziende e datori di lavoro dovranno seguire per beneficiare dello sconto.

(Inail, nota 5/2/2016, n.1862)

### **Servizi per l'infanzia: istanze dal 1° febbraio**

L'Inps, in data 1° febbraio, ha pubblicato l'avviso con le istruzioni per l'erogazione dei contributi per l'acquisto dei servizi per l'infanzia (servizio di *baby-sitting* o servizi per l'infanzia o dei servizi privati accreditati).

L'istanza può essere inviata dal 1° febbraio 2016 al 31 dicembre 2016 o comunque fino ad esaurimento dello stanziamento previsto dall'art.1, co.282, L. n.208/15.

**Lavori usuranti: istruzioni per la presentazione della domanda di pensionamento e nuovo modulo**

L'Inps, con messaggio n.386 del 29 gennaio, fornisce istruzioni relativamente alla presentazione delle domande di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti entro il 1° marzo 2016 per i lavoratori che maturano i requisiti agevolati per l'accesso al trattamento pensionistico dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2016.

L'Inps, con *news* sul proprio sito del 26 gennaio, ha reso noto che è stata pubblicata la nuova versione del modulo, da utilizzarsi nel 2016, per la richiesta di riconoscimento dello svolgimento di lavori particolarmente faticosi e pesanti, disponibile nella sezione Modulistica, con codice AP45.

(Inps, messaggio 29/1/2016, n.386; Inps, sito)

**Integrazione salariale per dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale**

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.1 del 22 gennaio, ha offerto chiarimenti in merito alla fruizione del trattamento straordinario di integrazione salariale da parte di lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale, intervenuta in costanza di trattamento già richiesto per le causali previste dalla previgente normativa nonché dall'art.21, D.Lgs. n.148/15.

L'art.2, co.70, L. n.92/12, ha abrogato l'art.3, L. n.223/91 dal 1° gennaio 2016, pertanto da questa data viene meno la possibilità di autorizzare il trattamento Cigs conseguente all'ammissione alle procedure concorsuali individuate dal suddetto art.3.

Il Ministero conferma quanto precisato con propria circolare n.24/15: successivamente al 31 dicembre 2015, nel caso in cui l'impresa sia sottoposta a procedura concorsuale con continuazione dell'esercizio d'impresa, ove sussistano i presupposti, la concessione della Cigs potrà rientrare nell'ambito delle altre causali previste dal D.Lgs. n.148/15; pertanto, con riferimento alle imprese che abbiano richiesto la concessione della Cigs in forza delle causali d'intervento previste dalla previgente normativa e dall'art.21, D.Lgs. n.148/15 e che in costanza di fruizione del trattamento siano state sottoposte a procedura concorsuale con prosecuzione dell'esercizio d'impresa, al fine di garantire la continuità del sostegno al reddito dei lavoratori, il trattamento potrà essere autorizzato, limitatamente al periodo già richiesto, a condizione che gli organi della procedura si impegnino a proseguire e concludere il programma inizialmente presentato.

A tal fine, gli organi della procedura concorsuale devono inoltrare telematicamente, all'interno della pratica di "CIGSonline" già acquisita dalla Divisione IV della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e IO., una richiesta di subentro nella titolarità del programma già presentato e del quale si chiede la prosecuzione fino alla prevista scadenza, con l'impegno a garantirne il completamento. Alla richiesta dovrà essere allegato l'accordo sindacale sottoscritto in sede di esame congiunto dalle parti sociali e il provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale.

Pertanto, a seguito dell'ammissione a procedura concorsuale, l'Inps provvederà all'interruzione dell'erogazione del trattamento Cigs a decorrere dalla data del provvedimento dichiarativo o di ammissione alla procedura concorsuale. A seguito della richiesta di "voltura" potrà essere autorizzata, con decreto direttoriale della Direzione Generale degli Ammortizzatori Sociali e IO., la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti da imprese soggette a procedura concorsuale per il periodo decorrente dalla data del provvedimento di ammissione alla data di conclusione del programma inizialmente presentato.

(Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, circolare 22/1/2016, n.1)

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: PRIME ISTRUZIONI IN TEMA DI COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE

Dopo le novità del giugno 2015 in tema di contratti di collaborazione coordinata e continuativa, col noto superamento del contratto di lavoro a progetto, finalmente il Ministero del Lavoro, con la recente circolare n.3/16, ha fornito i primi chiarimenti agli operatori.

Come noto, infatti, proprio dal 25 giugno 2015 non sono più stipulabili contratti di lavoro a progetto, ma potranno continuare ad essere validi solo quelli stipulati in precedenza e fino alla loro scadenza. Adesso, quindi, occorre rifarsi agli ordinari contratti di collaborazione coordinata e continuativa, ex art.409 c.p.c., che si manifestano attraverso una prestazione d'opera continuativa e coordinata, col committente, e svolta in via prevalentemente personale.

#### I chiarimenti del Ministero

Due i punti di maggior chiarimento, forniti dal Ministero, in relazione a regole che sono entrate in vigore dal 1° gennaio scorso.

Il primo è legato alla previsione normativa secondo la quale, nel caso in cui le collaborazioni siano svolte con un'organizzazione messa in atto da parte del committente con riferimento ai tempi e ai luoghi di lavoro del collaboratore (*c.d. etero-organizzazione*), si deve applicare la disciplina dei rapporti di lavoro subordinato. Non si parla, dunque, di conversione del contratto da collaborativo a subordinato, ma solo di applicazione delle regole di quest'ultimo. Secondo il Ministero tutto questo indica che al rapporto, presunto di collaborazione ma non genuino, si dovranno applicare gli istituti giuridici tipici del lavoro subordinato, quali, ad esempio, il trattamento retributivo, l'orario di lavoro, le tutele sul licenziamento, etc.. Tutto questo comporterebbe, nel caso, numerosi problemi di gestione effettiva del rapporto di lavoro, oltre che di ordine fiscale, previdenziale e, non da ultimo, sanzionatorio.

Altro aspetto molto rilevante, che viene evidenziato nella circolare citata, riguarda le possibilità offerte dalla nuova normativa agli organi ispettivi. Questi ultimi, infatti, potranno andare subito a verificare se sussiste, nei fatti, una specifica organizzazione, posta in essere dal committente, che dispieghi i suoi effetti sui tempi di lavoro del collaboratore e sui luoghi ove egli presta la propria opera. Se così fosse si parla, quindi, di etero-organizzazione e, senza ulteriori necessità, al rapporto verrà applicata come detto la disciplina del lavoro subordinato. Tutto questo senza che, apparentemente, sia ammessa una prova contraria. Si ricorda che, in precedenza, il disconoscimento di un rapporto collaborativo prevedeva un'indagine più approfondita circa la *c.d. etero-direzione*, ossia un'investigazione sulla presenza di un effettivo potere direttivo e disciplinare del committente sul collaboratore, ovvero la presenza di una serie di indici sussidiari (orario di lavoro prestabilito, paga prestabilita, etc.) che potessero far pensare a una collaborazione non genuina. A fronte di ciò sarebbe stato riqualificato il rapporto, da collaborativo in subordinato, ma il committente avrebbe potuto tentare di offrire una prova contraria a detti fatti. I problemi operativi e di gestione del rapporto, quindi, si ampliano.

Si ricorda che la nuova normativa, a partire dal 1° gennaio 2016, offre la possibilità di stabilizzare i rapporti di collaborazione in essere, ma anche quelli che fossero cessati, ovvero i rapporti di lavoro autonomo con soggetti titolari di partita Iva. Al fine di sottrarre detti rapporti a eventuali azioni ispettive, i committenti possono quindi stabilizzare tali rapporti con la stipula di specifici atti di conciliazione, in sedi protette, assumendo tali soggetti con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato. Il neo datore di lavoro, per la validità della procedura, non potrà recedere da quest'ultimo contratto nei 12 mesi successivi, salvo

caso di giusta causa o giustificato motivo soggettivo. L'adesione a detta procedura procura l'estinzione di tutti gli illeciti amministrativi, contributivi e fiscali. Essa, tuttavia, qualora attivata dopo che abbia avuto inizio un accesso ispettivo, non porterà il beneficio dell'estinzione degli illeciti. Viene inoltre chiarito che, pur sperando tale procedura e ove ne ricorrano i presupposti, il datore di lavoro potrà aver accesso al beneficio contributivo biennale previsto dalla recente Legge di Stabilità per le assunzioni a tempo indeterminato.

#### **L'interpello n.6/16**

Da ultimo, con interpello n.6/16, il Ministero del Lavoro è intervenuto sul tema riguardante le situazioni di non applicabilità della presunzione di subordinazione, derivante dalla già citata etero-organizzazione. Tra le eccezioni, si ricorda, vi sono le prestazioni di collaborazioni regolamentate da appositi accordi collettivi, quelle svolte da professionisti iscritti ai relativi ordini, nonché quelle riguardanti i componenti gli organi societari. In più, ed è questa la casistica interessata dall'interpello sopra citato, risultano escluse le collaborazioni rese a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciuti dal Coni. Il dubbio, da cui la richiesta per interpello, riguardava il fatto se tale eccezione potesse essere riferibile anche al Coni stesso, o alle Federazioni Sportive Nazionali. Il Ministero risponde che devono ritenersi escluse dalla presunzione, non solo le collaborazioni coordinate e continuative rese in favore delle associazioni sportive e delle società sportive dilettantistiche, ma anche quelle rese in favore del Coni, delle Federazioni sportive nazionali, delle discipline associate e degli Enti di promozione sportiva.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: CASSA INTEGRAZIONE IN DEROGA - I CHIARIMENTI DEL MINISTERO DEL LAVORO

Si informano i Signori clienti che il Ministero del Lavoro, con circolare n.4 del 2 febbraio 2016, ha fornito importanti chiarimenti in riferimento alla disciplina degli ammortizzatori sociali in deroga, evidenziando in modo analitico i passaggi dove trova applicazione la normativa generale degli ammortizzatori sociali prevista dal D.Lgs. n.148/15 ovvero dove prevale il decreto del Ministro del Lavoro n.83473/14, che regola i criteri di concessione degli ammortizzatori sociali in deroga.

Si ricorda che la L. n.208/15 (Legge di Stabilità 2016), al fine di *"favorire la transizione verso il riformato sistema degli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro"*, ha provveduto a rifinanziare gli ammortizzatori in deroga per l'anno 2016 per un totale di 250 milioni di euro, ma limitandone l'utilizzabilità della cassa integrazione in deroga per un periodo non superiore a tre mesi.

Per quanto riguarda i lavoratori beneficiari, la circolare ministeriale conferma che il requisito soggettivo per accedere ai trattamenti di cassa integrazione in deroga è di dodici mesi di anzianità dalla data di assunzione presso l'azienda che presenta la domanda, avendo carattere complementare rispetto all'anzianità lavorativa di 90 giornate di lavoro effettivo.

Riguardo agli apprendisti la circolare ricorda le specifiche modalità di applicazione degli ammortizzatori ordinari, in quanto, dove non operano, risulta applicabile la cassa in deroga.

In particolare, spetta agli apprendisti con contratto professionalizzante:

- la cassa integrazione guadagni straordinaria, se dipendenti di imprese per le quali trovano applicazione le sole integrazioni salariali straordinarie, limitatamente alla causale di intervento "crisi aziendale";
- la cassa integrazione guadagni ordinaria se dipendenti di imprese nei casi in cui le stesse rientrino nel campo di applicazione sia delle integrazioni salariali ordinarie sia di quelle straordinarie, oppure delle sole integrazioni salariali ordinarie;
- la cassa integrazione guadagni in deroga se dipendenti di imprese per le quali trova applicazione la sola disciplina delle integrazioni salariali straordinarie, destinarie di Cigs, ma per causale di intervento diversa dalla "crisi aziendale".

Per gli apprendisti non titolari di contratto professionalizzante nonché per gli apprendisti assunti con contratto professionalizzante nei casi in cui non ricorrano i presupposti di cui agli artt.1 e 2., D.Lgs. n.148/15 citato sono destinatari di Cassa integrazione guadagni in deroga.

### **Il contributo addizionale**

L'art.5, D.Lgs. n.148/15, ha introdotto una nuova disciplina per il contributo addizionale a carico delle imprese che presentano domanda di integrazione salariale: tale nuova disciplina, introdotta da una fonte primaria, trova applicazione per tutte le tipologie di cassa integrazione, ivi compresa la cassa integrazione in deroga.

Tale contributo, da calcolarsi sulla retribuzione che sarebbe spettata al lavoratore per le ore non lavorate, è pari alle seguenti misure:

- 9% nel limite di 52 settimane in un quinquennio mobile;
- 12% oltre il limite di 52 settimane e fino a 104 settimane in un quinquennio mobile;
- 15% oltre il limite di 104 settimane in un quinquennio mobile.

**Termine per rimborso prestazioni**

Il Ministero del Lavoro ritiene applicabile anche per i casi di cassa in deroga con anticipo dell'erogazione da parte dell'azienda la regola generale prevista dall'art.7, D.Lgs. n.148/15, in base al quale il conguaglio (o la richiesta di rimborso) da effettuare per le integrazioni corrisposte dalle aziende ai lavoratori deve essere effettuata, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo

**Termine per presentazione domanda**

Rimangono applicabili, in quanto complementari rispetto alla disciplina generale prevista dagli artt.15, co.2, e 25, co.1, D.Lgs. n.148/15, i termini previsti dall'art.2, co.7, D.M. n.83473/14.

Pertanto, l'azienda deve presentare, in via telematica, all'Inps e alla Regione, la domanda di concessione o proroga del trattamento di integrazione salariale in deroga alla normativa vigente, corredata dall'accordo, entro venti giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'orario di lavoro.

**Tfr**

In relazione al Tfr, la circolare afferma che, nel caso di cassa in deroga, le quote maturate nel periodo ininterrotto di sospensione del lavoro, seguito da cessazione del rapporto, non sono rimborsabili dall'Inps, in quanto la condizione di sospensione dal lavoro per intervento della cassa integrazione guadagni in deroga non rientra in alcuna fattispecie normativa che ne preveda l'indennizzo, essendo la relativa prestazione finanziata da risorse di natura non contributiva.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: CRITERI PER APPROVAZIONE DEL PROGRAMMA DI INTERVENTI CIGS**

Il D.Lgs. n.148/15, dal 24 settembre 2015, ha introdotto il complesso riordino degli ammortizzatori sociali in costanza di lavoro. Nello specifico sono state formalizzate le disposizioni in tema di cassa integrazione guadagni straordinaria e, con l'emanazione del D.M. n.94033, registrato dalla Corte dei Conti il 3 febbraio 2016, sono stati resi noti i criteri per l'approvazione dei programmi presentati dalle imprese che richiedono l'intervento straordinario di integrazione salariale.

Come è noto, nel nuovo dettato normativo l'accesso alla Cigs potrà essere reso possibile se e quando riconducibile a situazioni in cui l'impresa in difficoltà proceda alla riduzione o alla sospensione dell'attività lavorativa per:

- riorganizzazione aziendale;
- crisi aziendale, ad esclusione, a decorrere dal 01 Gennaio 2016, dei casi di cessazione dell'attività produttiva dell'azienda o di un ramo di essa;
- contratto di solidarietà.

#### **Riorganizzazione aziendale**

In caso di riorganizzazione aziendale l'impresa richiedente, con le usuali procedure telematiche comuni per tutte le causali, dovrà procedere come segue:

- presentare un programma di interventi volti a fronteggiare le inefficienze della struttura gestionale, commerciale o produttiva. Programma che deve essere predisposto anche nel caso di ridefinizione dell'assetto societario e del capitale sociale, ovvero della ricomposizione dell'assetto dell'impresa e della sua articolazione produttiva;
- il programma può contenere investimenti per impianti fissi e attrezzature direttamente impegnate nel processo produttivo e può prevedere attività di formazione e riqualificazione professionale;
- il valore medio annuo degli investimenti previsti nel programma - relativo alle unità aziendali interessate all'intervento, inclusi gli eventuali investimenti per la formazione e riqualificazione professionale di cui sopra, comprensivi dei contributi pubblici sia nazionali che dei fondi Ue - deve essere superiore al valore medio annuo degli investimenti, della stessa tipologia, operati nel biennio precedente;
- le sospensioni dal lavoro devono essere motivatamente ricollegabili, nell'entità e nei tempi, al processo di riorganizzazione da realizzare;
- le sospensioni decorrenti dal 24 settembre 2017 possono essere autorizzate soltanto nel limite dell'80% delle ore lavorabili nell'unità produttiva, nell'arco di tempo del programma autorizzato;
- nel programma devono essere indicate le previsioni di recupero occupazionale dei lavoratori interessati alle sospensioni o riduzioni di orario, nella misura minima del 70%. Per recupero occupazionale deve intendersi, oltre al rientro in azienda dei lavoratori sospesi, anche il riassorbimento degli stessi all'interno di altre unità produttive della medesima impresa ovvero di altre imprese, nonché iniziative volte alla gestione non traumatica dei lavoratori medesimi. Per gli eventuali esuberi strutturali residui devono essere dettagliatamente precisate le modalità di gestione;
- il programma deve esplicitamente indicare le modalità di copertura finanziaria degli investimenti programmati.

### **Crisi aziendale**

In caso di crisi aziendale i criteri, che debbono essere tutti presenti, per l'approvazione dei programmi sono i seguenti:

- a. dagli indicatori economico-finanziari di bilancio (fatturato, risultato operativo, risultato d'impresa, indebitamento), complessivamente considerati e riguardanti il biennio precedente, deve emergere un andamento a carattere negativo ovvero involutivo; l'impresa deve presentare specifica relazione tecnica, recante le motivazioni a supporto della propria critica situazione economico-finanziaria;
- b. deve essere verificato, in via generale, il ridimensionamento - o, quantomeno, la stabilità - dell'organico aziendale nel biennio precedente l'intervento della Cigs. Deve, altresì, riscontrarsi, di norma, l'assenza di nuove assunzioni, con particolare riguardo a quelle assistite da agevolazioni contributive e/o finanziarie. Nel caso in cui l'impresa abbia proceduto ad assumere personale, ovvero intenda assumerne durante il periodo di fruizione della cassa integrazione guadagni straordinaria, deve motivare la necessità delle suddette assunzioni, nonché la loro compatibilità con la disciplina normativa e le finalità dell'istituto della Cigs;
- c. deve essere presentato, da parte dell'impresa, un piano di risanamento che, sul presupposto delle cause che hanno determinato la situazione di crisi aziendale, definisca gli interventi correttivi intrapresi, o da intraprendere, volti a fronteggiare gli squilibri di natura produttiva, finanziaria o gestionale per ciascuna unità aziendale/settore di attività dell'impresa interessata dall'intervento straordinario di integrazione salariale;
- d. il programma di risanamento di cui al punto precedente deve essere finalizzato a garantire la continuazione dell'attività e la salvaguardia, seppure parziale, dell'occupazione. L'impresa, qualora, nel corso dell'intervento di Cigs o al termine dello stesso preveda esuberi strutturali, deve presentare un piano di gestione degli stessi.

### **Contratto di solidarietà**

Per l'accesso al contratto di solidarietà viene precisato che l'esubero del personale deve risultare già nel contratto aziendale stesso sottoscritto tra le parti e lo strumento non è applicabile ai casi di fine lavoro e fine fase lavorativa nei cantieri edili. È opportuno ricordare che non potranno beneficiare del trattamento i lavoratori assunti con contratto a tempo determinato per esigenze stagionali e i *part-time* per i quali non sia dimostrato il carattere strutturale del *part-time* nella preesistente organizzazione del lavoro. Il Ministero precisa altresì che qualora le parti, per soddisfare temporanee esigenze di maggior lavoro, ritengano di derogare, nel senso di una minore riduzione di orario, a quanto già concordato nel contratto di solidarietà, le modalità di tale deroga devono essere previste nel contratto medesimo. L'azienda è tenuta a comunicare l'avvenuta variazione di orario al competente ufficio del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e all'Inps. In tutti i casi in cui la deroga comporti, invece, una maggiore riduzione di orario è necessario stipulare un nuovo contratto di solidarietà. In linea generale, non sono ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i lavoratori posti in solidarietà.

### **Imprese appaltatrici di mensa e pulizia**

Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese appaltatrici dei servizi di mensa e pulizia:

- a. la contrazione dell'attività dell'azienda appaltatrice dei servizi di mensa deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente verificatasi a seguito del ricorso al trattamento ordinario di integrazione salariale o all'attuazione di programmi di crisi aziendale, di riorganizzazione aziendale o a seguito di sottoscrizione di contratti di solidarietà;
- b. la contrazione dell'attività dell'azienda appaltatrice dei servizi di pulizia deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività dell'impresa committente verificatasi a seguito dell'attuazione di programmi di crisi aziendale, di riorganizzazione aziendale o a seguito di sottoscrizione di contratti di solidarietà;

- c. la sospensione dal lavoro o l'effettuazione di un orario ridotto deve essere in diretta connessione con la contrazione dell'attività di cui alle lettere a) e b);
- d. le difficoltà dell'impresa committente devono essere già state oggetto di specifici provvedimenti autorizzativi dei trattamenti di integrazione salariale.

Il trattamento straordinario di integrazione salariale per l'azienda appaltatrice dei servizi di mensa e pulizia non può avere una durata superiore a quella del contratto di appalto. A tal fine, l'impresa richiedente il predetto trattamento deve indicare - allegando specifica dichiarazione della società committente - la durata del contratto medesimo.

### **Imprese artigiane**

Per la concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale a favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane che procedono alla sospensione dei lavoratori in conseguenza di sospensioni o riduzioni dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente sono adottati i seguenti criteri:

- a. la contrazione dell'attività dell'impresa artigiana deve essere in diretta connessione con la sospensione o riduzione dell'attività dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente a seguito del ricorso della stessa a trattamenti straordinari di integrazione salariale o a trattamenti ordinari di integrazione salariale o a prestazioni in costanza di rapporto di lavoro a carico dei fondi di solidarietà ovvero del fondo di integrazione salariale;
- b. gli interventi di integrazione salariale straordinaria in favore dei lavoratori dipendenti delle imprese artigiane possono essere autorizzati limitatamente ai periodi in cui vi sia stato il ricorso ai trattamenti di cui alla lettera a) da parte dell'impresa che esercita l'influsso gestionale prevalente.

In ultimo il decreto ricorda che è consentito il cumulo dell'intervento straordinario e ordinario di integrazione salariale alle seguenti condizioni:

- gli interventi di integrazione salariale straordinaria siano esclusivamente quelli approvati per crisi aziendali, riorganizzazione e contratti di solidarietà;
- i lavoratori interessati ai due distinti benefici siano comunque diversi, e precisamente individuati, tramite specifici elenchi nominativi; tale diversità deve sussistere sin dall'inizio e per l'intero periodo in cui coesistono le due distinte forme di intervento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: CONTRATTI DI SOLIDARIETÀ DIFENSIVI DI TIPO B**

Il Ministero del Lavoro, con circolare n.8 del 12 febbraio, ha offerto indicazioni e chiarimenti operativi in merito alle nuove disposizioni assunte dai recenti provvedimenti normativi di riordino degli ammortizzatori sociali, con particolare riferimento ai contratti di solidarietà difensivi.

Relativamente all'abrogazione e termini di efficacia dei contratti di solidarietà difensivi di tipo B, l'art.46, co.3, D.Lgs. n.148/15, ha abrogato, a decorrere dal 1° luglio 2016, l'art.5, D.L. n.148/93.

L'art.1, co.305, L. n.208/15, ha chiarito i termini di durata massima del periodo di solidarietà che potrà essere ammesso a contributo sulla base delle risorse finanziarie disponibili. Pertanto, il requisito fondamentale che dovrà perfezionarsi entro il 30 giugno 2016 è la stipula dei contratti di solidarietà.

Il Ministero precisa inoltre che:

- i contratti di solidarietà stipulati in data antecedente al 15 ottobre 2015 saranno applicati per la durata del contratto prevista dal verbale di accordo firmato dalle parti;
- i contratti di solidarietà stipulati a partire dal 15 ottobre 2015 saranno applicati comunque non oltre la data del 31 dicembre 2016, anche nel caso in cui il verbale di accordo sindacale preveda una scadenza del periodo di solidarietà successiva a tale data. Pertanto, per tale tipologia di contratti, il contributo non potrà essere riconosciuto oltre il 31 dicembre 2016;
- non ricadono nel divieto di apposizione di un termine alla durata di un contratto di lavoro subordinato le assunzioni a tempo determinato da parte di imprese in regime di solidarietà ai sensi dell'art.5, co.5, L. n.236/93, in quanto non destinatarie del trattamento di cassa integrazione guadagni;
- relativamente agli obblighi di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n.81/08, si rimanda alle disposizioni contenute nell'interpello n.16/13;
- per garantire tempi più rapidi per lo svolgimento delle procedure di autorizzazione o di respingimento delle domande di solidarietà, le DTL, entro 30 giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'istanza, dovranno trasmettere la documentazione già verificata alla Direzione Generale Ammortizzatori sociali e I.O..

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: LAVORO ACCESSORIO**

Si informano i Signori Clienti che l'Inps, con il messaggio n.494 del 4 febbraio, ha diramato importanti chiarimenti in merito alla compatibilità e cumulabilità del lavoro accessorio con l'indennità di disoccupazione NASpl.

L'art.48, co.2, D.Lgs. n.81/15, ha stabilito che l'indennità NASpl e le prestazioni integrative del salario sono interamente cumulabili con i compensi derivanti dallo svolgimento di lavoro occasionale di tipo accessorio nel limite complessivo di € 3.000,00 per anno civile. Per i compensi che superano tale limite deve essere applicata la disciplina ordinaria sulla compatibilità ed eventuale cumulabilità parziale della retribuzione con la prestazione di disoccupazione.

Pertanto, in caso di compensi da lavoro accessorio che rientrino nel limite di € 3.000,00 annui, il beneficiario dell'indennità NASpl non è tenuto a comunicare all'Inps in via preventiva il compenso derivante dalla predetta attività; la suddetta comunicazione andrà invece resa, prima che il compenso determini il superamento del predetto limite di € 3.000,00, anche se derivante da più contratti di lavoro accessorio stipulati nel corso dell'anno, pena la decadenza dalla indennità NASpl.

L'Istituto, inoltre, con messaggio 2 febbraio 2016, n.8628, ha fornito chiarimenti sui committenti imprenditori e professionisti. Il D.Lgs. n.81/15 ha posto due importanti limitazioni all'utilizzo dei *voucher* per tali committenti: il limite di € 2.000,00 erogabili al singolo prestatore e l'obbligo di acquisto dei *voucher* in modalità esclusivamente telematica.

L'espressione "imprenditori" deve intendersi comprensiva di tutte le categorie disciplinate dall'art.2082 ss. cod.civ., dalla cui lettura l'Inps individua una serie di soggetti che, pur operando con partita Iva e/o codice fiscale numerico, non sono da considerare imprenditori e, dunque, non sono soggetti alle limitazioni suddette e che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, sono i seguenti:

- committenti pubblici (nel rispetto dei vincoli previsti dalla normativa in materia di contenimento della spesa e, ove previsto, dal patto di stabilità interno);
- ambasciate;
- partiti e movimenti politici;
- gruppi parlamentari;
- associazioni sindacali;
- associazioni senza scopo di lucro;
- chiese o associazioni religiose;
- fondazioni che non svolgono attività d'impresa;
- condomini;
- associazioni e società sportive dilettantistiche;
- associazioni di volontariato e i corpi volontari (protezione civile, vigili del fuoco, etc.);
- comitati provinciali e locali della Croce Rossa, Gialla, Verde e Azzurra, Avis, etc..

Nulla è cambiato in merito alla categoria dei professionisti, per i quali occorre riferirsi alla circolare n.49/13.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: NO AL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ PER I *VOUCHER* NELLO SPETTACOLO**

Si informano i Signori clienti che l'Inps, con il messaggio n.311 del 26 gennaio 2016, ha diramato importanti chiarimenti in merito agli adempimenti informativi connessi allo svolgimento di prestazioni di lavoro accessorio da parte di lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo, in seguito all'introduzione della nuova disciplina per il lavoro accessorio da parte del D.Lgs. n.81/15, che ha sostituito integralmente gli articoli da 70 a 73 del D.Lgs. n.276/03.

L'Istituto precisa che l'art.48, co.2, D.Lgs. n.81/15, non prevede limitazioni in ordine ai settori produttivi nell'ambito dei quali è ammesso il ricorso a prestazioni di lavoro accessorio, pertanto tale forma di prestazione lavorativa è utilizzabile anche nel settore dello spettacolo, sulla base dei limiti normativi di carattere generale. È possibile attivare il lavoro accessorio tenendo conto esclusivamente del limite di carattere economico: l'elemento qualificatorio della prestazione, pertanto, è soltanto di tipo quantitativo ed è rappresentato dal valore economico della medesima.

Il committente è tenuto, ai fini dell'instaurazione del rapporto di lavoro accessorio, a effettuare le comunicazioni obbligatorie alla DTL competente, prima dell'inizio della prestazione lavorativa, ai sensi dell'art.49, co.3, D.Lgs. n.81/15. Per le istruzioni operative relative alla dichiarazione di inizio attività il messaggio rimanda alla circolare n.149/15, ricordando che in relazione al lavoro accessorio svolto nel settore dello spettacolo è escluso l'obbligo di fare richiesta del certificato di agibilità di cui all'art.10, D.Lgs.C.P.S. n.708/47.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: NOVITÀ SULLE FASCE DI REPERIBILITÀ IN MALATTIA**

È stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.16 del 21 gennaio 2016 il decreto dei Ministri del Lavoro e della Salute che integra e modifica il decreto ministeriale 15 luglio 1986, concernente le visite mediche di controllo dei lavoratori da parte dell'Inps, come previsto dal D.Lgs. n.151/15.

Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità, dal 22 gennaio, i lavoratori subordinati, dipendenti dai datori di lavoro privati, per i quali l'assenza sia derivante da una delle seguenti circostanze:

- a. patologie gravi che richiedono terapie salvavita risultanti da idonea documentazione, rilasciata dalle competenti strutture sanitarie, che attesti la natura della patologia e la specifica terapia salvavita da effettuare;
- b. stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta con una riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

La norma estende al settore privato le ipotesi di esenzione già disposte per i lavoratori del settore pubblico per armonizzare le discipline e uniformare le tutele previste in caso di malattia.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: DEPENALIZZAZIONE OMESSO VERSAMENTO CONTRIBUTI PREVIDENZIALI**

Il D.Lgs. 8/15 ha introdotto norme di depenalizzazione di reati puniti con la sola pena pecuniaria, alcuni dei quali riguardano illeciti in materia di lavoro.

Dal 6 febbraio 2016 non è più perseguibile penalmente l'omesso versamento delle ritenute previdenziali operate dal datore di lavoro ai lavoratori dipendenti, ma solo fino ad un massimo di € 10.000,00. Questa è infatti la novità introdotta dall'art.3, co.6, D.Lgs. n.8/16, che ha modificato la precedente disposizione normativa, la quale puniva il medesimo comportamento con la reclusione sino a tre anni e la multa fino a € 1.032,00.

Ora l'omesso versamento, nella nuova formulazione del dettato normativo, è perseguito penalmente solo qualora l'importo non versato sia superiore a € 10.000,00 annui. Al di sotto di tale soglia l'omissione verrà punita soltanto con una sanzione amministrativa pecuniaria, da individuarsi tra il minimo di € 10.000,00 e il massimo di € 50.000,00. Si precisa che il datore non è punibile né assoggettabile alla sanzione amministrativa quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica dell'avvenuto accertamento della violazione. È evidente che non è una vera e propria depenalizzazione, ma di fatto viene introdotto un duplice regime:

1. fino alla soglia dell'omesso versamento pari a € 10.000,00;
2. sopra la soglia dell'omesso versamento pari a € 10.000,00.

È poi opportuno evidenziare, come richiamato sia dalla circolare n.6 del Ministero del lavoro, sia dalla circolare n.5 della Fondazione Studi Consulenti del Lavoro, che la premessa depenalizzazione trova applicazione retroattiva ancorché la norma nulla disponga in tal senso. Ai sensi del co.1, art.8, D.Lgs. n.8/16, infatti, le nuove norme che sostituiscono sanzioni penali con sanzioni amministrative si applicano anche alle violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto stesso, sempre che il procedimento penale non sia stato definito con sentenza o con decreto divenuti irrevocabili.

Pare opportuno evidenziare che non sono stati depenalizzati i reati contemplati dal D.Lgs. 81/08 (Testo Unico salute e sicurezza).

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: ULTERIORE DILAZIONE PER IL PROSPETTO INFORMATIVO DISABILI**

Con i decreti legislativi attuativi del Jobs Act sono state introdotte numerose novità in tema di collocamento mirato e sulle modalità di computo dei lavoratori.

Il Ministero del Lavoro, pertanto, ha comunicato la necessità di un aggiornamento dei sistemi informatici, regionali e nazionale, che supportano l'invio del prospetto informativo e una prima dilazione del termine per l'invio al 29 febbraio 2016 rispetto alla normale scadenza del 31 gennaio.

Ora il Ministero, con la nota del 17 febbraio 2016 prot.n. 33/970, ha comunicato che in relazione all'anno 2015 la scadenza per effettuare l'adempimento è prorogata al 15 maggio 2016 e che i servizi informatici saranno disponibili solo a partire dal 15 aprile 2016.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: LE RISPOSTE DEL MINISTERO AGLI ULTIMI INTERPELLI**

Il Ministero del Lavoro, in data 12 febbraio, ha risposto a tre interPELLI in tema di: diritto di precedenza ed esonero contributivo nel contratto a termine; contratti di solidarietà difensivi di tipo B; età pensionabile di tersicorei e ballerini.

#### **Interpello n.7/16 - Contratto a termine: diritto di precedenza ed esonero contributivo**

Il Ministero ha indicato la corretta interpretazione dell'art.24, D.Lgs. n.81/15, concernente l'esercizio del diritto di precedenza nell'ambito della disciplina del contratto a tempo determinato e dell'art.1, co.118, L. n.190/14, in ordine all'esonero contributivo per un arco temporale di 36 mesi nelle ipotesi di assunzioni a tempo indeterminato.

Il Ministero precisa che, ferma restando la necessità di dare corretta informazione nell'atto scritto di apposizione del termine del diritto di precedenza, l'esercizio dello stesso consegue alla volontà espressa per iscritto da parte del lavoratore entro i termini di legge. Pertanto, in assenza o nelle more della stessa, il datore di lavoro può legittimamente procedere alla assunzione di altri lavoratori o alla trasformazione di altri rapporti di lavoro a termine in essere sia nelle ipotesi in cui il contratto a termine di durata superiore a sei mesi sia cessato sia nel caso in cui il contratto a termine, una volta trascorsi i sei mesi, risulti ancora in corso.

In relazione al godimento dell'esonero contributivo di cui alla L. n.190/14, rimane valido il rispetto delle condizioni già previste all'art.4, co.12, L. n.92/12, e oggi contenute nell'art.31, D.Lgs. n.150/15, secondo quanto già chiarito nella circolare Inps n.17/15. Pertanto l'esonero contributivo non trova applicazione solo qualora il lavoratore abbia manifestato per iscritto la volontà di avvalersi di tale diritto.

#### **Interpello n.8/16 - Contratti di prossimità**

Il Ministero ha offerto chiarimenti sulla contrattazione collettiva di prossimità, con riguardo alla possibilità di derogare i minimi di retribuzione e i minimali contributivi. Tali contratti possono realizzare specifiche intese con efficacia nei confronti di tutti i lavoratori interessati, nelle materie dell'organizzazione del lavoro e della produzione riferite ad aspetti specificamente elencati, tra i quali non figurano né il trattamento retributivo minimo, comunque tutelato dalla Costituzione, né l'imponibile contributivo, rispetto al quale tali intese non potrebbero in ogni caso avere valore visto che vincolano solo le parti sottoscrittrici e non i terzi. Inoltre, ai fini della fruizione di benefici normativi e contributivi, oltre al possesso del Durc e all'osservanza degli accordi e contratti collettivi nazionali, regionali, territoriali o aziendali stipulati dalle OO.SS. comparativamente più rappresentative sul piano nazionale, serve il rispetto degli altri obblighi di legge. Per tali motivi, qualora non si rispettino gli obblighi relativi alla determinazione della retribuzione imponibile, rispetto ai quali un contratto di prossimità non può validamente derogare, non è possibile fruire dei benefici normativi e contributivi.

#### **Interpello n.9/16 - Tersicorei e ballerini: età pensionabile e prosecuzione dell'attività**

Il Ministero è intervenuto in merito all'interpretazione della normativa inerente l'età pensionabile dei tersicorei e ballerini, con riferimento all'esercizio del diritto di opzione ai fini della prosecuzione dell'attività di servizio, precisando che:

- il limite biennale previsto dal D.L. n.64/10 definisce la platea dei potenziali interessati, costituendo il termine entro il quale devono maturarsi i requisiti anagrafici ai fini dell'esercizio del diritto di opzione, nel rispetto dei previsti termini decadenziali;
- il termine biennale non definisce anche il limite di durata massima del trattenimento in servizio, atteso che tale interpretazione non si concilia con la prevista possibilità di rinnovo annuale dell'opzione sino al raggiungimento dei limiti massimi di età pensionabile contemplati dalla previgente disciplina (47 anni per le donne e 52 anni per gli uomini), che devono invece ritenersi utili a definire l'ambito temporale massimo di trattenimento in servizio.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

**Oggetto: NO ALLE SANZIONI PER MANCATA ESPOSIZIONE IN F24 DEL RECUPERO DI ECCEDENTI  
VERSAMENTI O CONGUAGLI 730**

Al datore di lavoro, sostituto d'imposta, dal gennaio 2015 – ai fini del recupero di eventuali eccedenze nei versamenti d'imposta da lui effettuati, ovvero per crediti a lui derivanti da erogazioni fatte ai lavoratori a seguito di conguaglio richiesto con mod. 730/4 – è stato appositamente richiesto di operare la compensazione, con suoi debiti erariali, esponendone gli importi nel mod. F24 e, quindi, non più agendo conguagliando le somme credito/debito ed esponendo in F24 solo la loro somma algebrica.

Viste le difficoltà che si sono riscontrate ad inizio 2015, essenzialmente legate all'adeguamento dei *software* a detta novità, l'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.7/16, chiarisce che non saranno applicate sanzioni ai quei sostituti d'imposta che, nel periodo gennaio-marzo 2015, abbiano presentato mod. F24 seguendo le vecchie regole in vigore per il 2014.

Tali soggetti, quindi, anziché esporre la compensazione con importi a credito nel mod. F24, secondo i vari codici tributo istituiti (Agenzia Entrate, risoluzione n.13/15), hanno esposto, come detto, il debito d'imposta al netto del credito compensato. Tale operazione, al fine della sua completezza, sarà poi esposta nel quadro ST del mod. 770/16, ove sarà evidenziato l'intero importo a debito e, nell'apposita casella, l'importo a credito compensato. In alternativa il sostituto potrà presentare un mod. F24 a saldo zero, dove esporre nella colonna del debito l'imposta compensata, e in quella del credito l'importo del credito dell'imposta (secondo i vari codici tributo istituiti) utilizzata in compensazione.

In entrambi i casi, quindi, non sarà assoggettabile a sanzione.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: AGEVOLAZIONI SUBORDINATE AL POSSESSO DEL DURC

Con la nota 28 gennaio 2016, n.1677, il Ministero del Lavoro, stanti i numerosi interventi che hanno interessato la materia negli ultimi anni, ha aggiornato l'elenco esemplificativo e non esaustivo delle agevolazioni subordinate al possesso del Durc, contenuto nella circolare n.5/08, ricordando che i benefici contributivi possono essere individuati negli sgravi collegati alla costituzione e gestione del rapporto di lavoro che rappresentano una deroga all'ordinario regime contributivo, deroga che però non configura una ipotesi agevolativa nel caso in cui lo sgravio non sia costruito come "abbattimento" di un'aliquota più onerosa, calcolata secondo i normali parametri, ma rappresenti la "regola" per un determinato settore o categoria di lavoratori. Non devono essere pertanto considerati tali i regimi di "sottocontribuzione" che caratterizzano interi settori (agricoltura, navigazione marittima, etc.), territori (zone montane, zone a declino industriale, etc.) ovvero specifiche tipologie contrattuali (apprendistato) con una "speciale" aliquota contributiva prevista dalla legge, ambiti nei quali il totale abbattimento o la riduzione dell'onere economico-patrimoniale nei confronti della platea dei destinatari costituisce l'ipotesi ordinaria, in quanto l'intervento a carico del bilancio statale, dettato da ragioni di carattere politico-economico, prescinde da specifiche ed ulteriori condizioni richieste al soggetto beneficiario.

Le agevolazioni soggette al Durc sono, a titolo esemplificativo, le seguenti:

Lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, co.9, L. n.407/90, aventi titolo alla riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro -disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Centro Nord
Lavoratori assunti ai sensi dell'art.8, co.9, L. n.407/90, aventi titolo alla esenzione totale dei contributi a carico del datore di lavoro - disoccupati o cassintegrati assunti da aziende del Mezzogiorno ovvero da imprese artigiane
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato ex art.25, co.9, L. n.223/91
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, co.2, L. n.223/91
Lavoratori in mobilità assunti con contratto a termine ex art.8, co.2, L. n.223/91, trasformato nel corso del suo svolgimento in rapporto a tempo indeterminato
Incentivo per l'assunzione/trasformazione a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art.8, co.4, L. n.223/91
Apprendista proveniente dalle liste di mobilità ex lege n.223/91 per i primi 18 mesi dall'assunzione - aliquota del 10% a carico del datore di lavoro e del 5,84% a carico del lavoratore
Contributo mensile per l'assunzione in apprendistato a tempo indeterminato di lavoratori iscritti nelle liste di mobilità ex art.8, co.4, L. n.223/91 e art.7, co.4, D.Lgs. n.167/11
Apprendista per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ex art.22, co.1, L. n.183/11 - primo - secondo - terzo anno di sgravio
Apprendista occupato in sotterraneo iscritto al Fondo minatori per cui spetta lo sgravio del 100% dei contributi a carico del datore di lavoro ex art.22, co.1, L. n.183/11 - primo - secondo - terzo anno di sgravio
Lavoratori assunti con contratto di solidarietà stipulato ai sensi dell'art.2, co.2, L. n.863/84
Lavoratore assunto ai sensi dell'art.4, co.8-11, L. n.92/12
Lavoratori detenuti o internati ammessi ai benefici ex lege n.193/00
Lavoratori assunti con contratto a tempo determinato in sostituzione di lavoratori in astensione ai sensi

degli artt.4, 5 e 7, L. n.1204/71, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50% della contribuzione

Lavoratori interinali ex D.Lgs. n.151/01, per i quali al datore di lavoro compete la riduzione del 50%. Individua i dipendenti delle aziende di fornitura di lavoro temporaneo collocati presso imprese utilizzatrici in sostituzione di lavoratori in astensione per maternità

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art.20, L. n.223/91, ai quali si applica la riduzione del 75% dei contributi a carico del datore di lavoro

Lavoratori assunti con contratto di reinserimento ex art.20, L. n.223/91, ai quali si applica la riduzione del 37,50% dei contributi a carico del datore di lavoro

Lavoratori ex cassintegrati - in Cigs da almeno tre mesi dipendenti da aziende in Cigs da almeno sei mesi - assunti a tempo pieno e indeterminato ai sensi dell'art.2, co.4, D.L. n.398/92;

Dirigenti iscritti all'Inpdai prima del 31.12.95, assunti ai sensi dell'art.10, D.L. n.511/96, per i quali compete la riduzione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03

Lavoratori disoccupati da lungo tempo di età compresa fra i 29 e 32 anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs.276/03;

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03

Lavoratori con più di 50 anni di età che siano privi del posto di lavoro, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03

Lavoratori che intendono riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03

Lavoratori che intendono riprendere una attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100%

dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03
Lavoratrici di qualsiasi età residenti in una area geografica il cui tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20% di quello maschile o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10% quello maschile, assunte con contratto di inserimento per le quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 25% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 40% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 50% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03
Lavoratori riconosciuti affetti, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico, assunti con contratto di inserimento per i quali il datore di lavoro beneficia della riduzione del 100% dei contributi prevista dal D.Lgs. n.276/03
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex art.25, co.9, L. n.223/91
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi ex art.8, co.2, L. n.223/91
Lavoratori frontalieri divenuti disoccupati in Svizzera e iscritti nelle liste di mobilità assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi ex art.8, co.2, L. n.223/91
Lavoratori percettori di indennità di mobilità assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art.13, co.1, lett.B), D.Lgs. n.276/03
Lavoratori percettori di indennità di disoccupazione ordinaria e speciale assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art.13, co.1, lett.B), D.Lgs. n.276/03
Lavoratori percettori di altre indennità o sussidi assunti dalle agenzie di somministrazione di lavoro ai sensi dell'art.13, co.1, lett.B), D.Lgs. n.276/03
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da datori di lavoro che optano per l'agevolazione di cui all'art.4, co.3, L. n.236/93 per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 12 mesi
Lavoratori in mobilità, ai sensi dell'art.1, co.155, L. n.311/04, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi ex

art.13, co.2, L. n.80/05
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art.1, co.155, L. n.311/04, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi <i>ex art.13, co.2, L. n.80/05</i>
Lavoratori iscritti nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art.1, co.155, L. n.311/04, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi <i>ex art.13, co.2, L. n.80/05</i>
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da imprese del Centro Nord ai sensi dell'art.13, co.2, L. n.80/05 per i quali spetta l'agevolazione del 50% dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori in Cassa integrazione guadagni assunti da imprese artigiane e imprese del Mezzogiorno ai sensi dell'art.13, co.2, L. n.80/05 per i quali spetta l'agevolazione totale dei contributi a carico del datore di lavoro
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art.1, co.1, L. n.52/98 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo indeterminato per i quali i contributi sono dovuti nella misura prevista per gli apprendisti per 18 mesi <i>ex art.25, co.9, L. n.223/91</i>
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art.1, co.1, L. n.52/98 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per 12 mesi <i>ex art.8, co.2, L. n.223/91</i>
Lavoratori iscritti in deroga nelle liste di mobilità, ai sensi dell'art.1, co.1, L. n.52/98 e successive modificazioni, assunti con contratto a tempo determinato e trasformato a tempo indeterminato, per i quali spetta il versamento della contribuzione come per gli apprendisti per ulteriori 12 mesi <i>ex art.8, co.2, L. n.223/91</i>
Lavoratori in Cigs o mobilità <i>ex art.5, co.2-quater, L. n.39/04</i> assunti a tempo indeterminato;
Lavoratori in Cigs o mobilità <i>ex art.5, co.2-quater, L. n.39/04</i> assunti a tempo determinato;
Lavoratori in Cigs o mobilità <i>ex art.5, co.2-quater, L. n.39/04</i> trasformati a tempo indeterminato;
Beneficio pari al 50% dell'indennità di mobilità residua <i>ex art.8, co.4, L. n.223/91</i> , così come previsto delle L. n.39/04 e n.166/08
Lavoratori in Cigs o mobilità <i>ex art.5, co.2-quater, L. n.39/04</i> assunti a tempo indeterminato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari
Lavoratori in Cigs o mobilità <i>ex art.5, co.2-quater, L. n.39/04</i> assunti a tempo determinato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari
Lavoratori in Cigs o mobilità <i>ex art.5, co.2-quater, L. n.39/04</i> trasformati a tempo indeterminato. Lavoratore con anzianità contributiva inferiore a 18 anni che ha aderito ai fondi complementari
Lavoratori in Cigs o in mobilità assunti ai sensi dell'art.1-bis, L. n.291/04. Beneficio pari al 50% dell'indennità di mobilità residua <i>ex art.8, co.4, L. n.223/91</i> , così come previsto della L. n.291/04
Lavoratori in Cigs o in mobilità assunti ai sensi dell'art.1-bis, L. n.291/04 a tempo indeterminato. Lavoratore iscritto al Fondo Volo che ha aderito ai fondi complementari
Incentivo per favorire la ricollocazione lavorativa di soggetti privi di occupazione e beneficiari dell'Assicurazione sociale per l'impiego -ASpl
Incentivo sperimentale per l'assunzione a tempo indeterminato di giovani <i>under 30</i> , privi d'impiego regolarmente retribuito da almeno sei mesi ovvero privi di diploma di scuola media superiore o professionale ai sensi dell'art.1, D.L. n.76/13
Incentivo per l'assunzione dei soggetti iscritti nella Banca dati giovani genitori
Incentivo per assunzione a tempo pieno e indeterminato di lavoratori beneficiari dell'indennità di disoccupazione non agricola con requisiti normali ovvero del trattamento speciale di disoccupazione edile, art.2, co.151, L. n.191/09
Beneficio per assunzione di lavoratori che nei dodici mesi precedenti l'assunzione siano stati licenziati da imprese che occupano anche meno di quindici dipendenti per giustificato motivo oggettivo connesso a

riduzione, trasformazione o cessazione di attività o di lavoro previsto dai D.D. n.264 e n.390 del 2013
Incentivo per assunzione di lavoratori destinatari di ammortizzatori sociali in deroga <i>ex art.7-ter</i> , co.7, D.L. n.5/09
Incentivo per l'assunzione a tempo indeterminato di lavoratori beneficiari dell'assegno emergenziale di sostegno al reddito del Fondo di solidarietà del credito (art.11 <i>bis</i> , co.1, lett.A), D.M. n.158/00)
Incentivo all'assunzione dei giovani ammessi al "Programma Operativo Nazionale per l'attuazione della Iniziativa Europea per l'Occupazione dei Giovani" <i>ex D.D.8 agosto 2014</i>
Esonero contributivo articolo unico, co.118 ss., L. n.190/14 e co.178 ss., L. n.208/15
Incentivo per l'assunzione di lavoratori destinatari dell'Azione di sistema <i>Welfare To Work</i>
Sgravio contributivo sulle erogazioni di secondo livello <i>ex L. n.247/07 e ex art.4, co.28, L. n.92/12</i>
Lavoratori edili e soci lavoratori che ai sensi dell'art.29, D.L. n.244/95, svolgono attività lavorativa per un numero di ore non inferiore all'orario di lavoro normale stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale e dai relativi contratti integrativi territoriali attuazione
Incentivo straordinario per la creazione di rapporti di lavoro stabili o di durata ampia, in favore di uomini <i>under 30</i> e donne di qualunque età - D.M.5 ottobre 2012
Nuovo incentivo per l'assunzione di giovani lavoratori agricoli <i>ex art.5, D.L. n.91/14</i>
Calciatore Lega Pro di età compresa tra 14 e 19 anni titolare degli sgravi contributivi <i>ex art.145, co.13, L. n.388/00</i>
Preparatore Atletico Lega Pro titolare degli sgravi contributivi <i>ex art.145, co.13, L. n.388/00</i>
Oscillazione del tasso medio per prevenzione del 15% nei primi 2 anni di attività <i>ex artt.19 e 20 MAT del D.M.12.12.2000</i>
Oscillazione del tasso medio per prevenzione dopo i primi 2 anni di attività <i>ex art.24 MAT del D.M.12.12.2000</i>
Riduzione contributiva per i lavoratori agricoli dipendenti <i>ex art.1, co.60, L. n.247/07</i>
Riduzione del premio per i soggetti assicurati con polizza artigiani e/o polizze speciali <i>ex art.1, co.128, L. n.147/13</i> nel primo biennio di attività
Riduzione del premio per il settore navigazione <i>ex art.1, co.128, L. n.147/13</i> nel primo biennio di attività
Riduzione contributi agricoli <i>ex art.1, co.128, L. n.147/13</i> nel primo biennio di attività

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: SCADENZE INCENTIVI INAIL PER LA SICUREZZA

#### Oscillazione del tasso

L'Inail offre un'agevolazione tariffaria consistente nella riduzione del tasso medio nazionale che si applica alla singola azienda in relazione a specifiche situazioni e che può essere fissa o variabile in relazione a parametri prefissati. Esistono due tipologie di oscillazione:

- oscillazione nel primo biennio di attività (OT20), la cui domanda deve essere inviata, esclusivamente in modalità telematica, attraverso la sezione Servizi *online* sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), **contestualmente alla denuncia dei lavori o successivamente alla denuncia dei lavori (in qualsiasi momento, ma non oltre la scadenza del biennio di attività)**;
- oscillazione dopo il primo biennio di attività, che si differenzia in oscillazione per andamento infortunistico (calcolata direttamente dall'Inail che comunica poi il tasso applicato) e oscillazione per prevenzione (OT24), la cui domanda deve essere inoltrata, esclusivamente in modalità telematica attraverso la sezione Servizi online presente sul sito [www.inail.it](http://www.inail.it), entro il **28 febbraio (29 febbraio in caso di anno bisestile)** dell'anno per il quale la riduzione è richiesta.

Maggiori informazioni sono disponibili consultando il seguente *link*:

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Gestionerapportoassicurativo/Pagareilpremioassicurativo/oinautoliquidazione/Oscillazionedeltasso/index.html>

#### Bando Isi 2015

L'Inail finanzia in conto capitale le spese sostenute per progetti di miglioramento dei livelli di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I destinatari degli incentivi sono le imprese, anche individuali, iscritte alla Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura. Sono disponibili € 276.269.986,00. I finanziamenti sono a fondo perduto e assegnati fino a esaurimento, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle domande. Il contributo, pari al 65% dell'investimento, per un massimo di 130.000 euro, viene erogato a seguito del superamento della verifica tecnico-amministrativa e la conseguente realizzazione del progetto ed è cumulabile con benefici derivanti da interventi pubblici di garanzia sul credito (es. gestiti dal Fondo di garanzia delle Pmi e da Ismea).

Sono previste 3 fasi operative:

1. di inserimento *online* del progetto, **dal 1° marzo 2016 fino alle ore 18.00 del 5 maggio 2016**, nella sezione "accedi ai servizi online" del sito Inail dove le imprese registrate hanno a disposizione un'applicazione informatica per la compilazione della domanda;
2. di inserimento del codice identificativo, **dal 12 maggio 2016**, per le imprese che hanno raggiunto o superato la soglia minima di ammissibilità prevista e salvato definitivamente la propria domanda, effettuandone la registrazione attraverso l'apposita funzione presente in procedura tramite il tasto "invia", e che possono accedere all'interno della procedura informatica ed effettuare il *download* del proprio codice identificativo;
3. di invio della domanda di ammissione al contributo (*click-day*), utilizzando il codice identificativo ottenuto mediante la procedura di download, nella data e secondo gli orari di apertura e chiusura dello sportello informatico che saranno pubblicati sul sito Inail a partire **dal 19 maggio 2016**.

Maggiori informazioni sono disponibili al seguente *link*:

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bandoisi2015/index.html>

**Bando per la formazione per la sicurezza nelle Pmi**

È stata finanziata con € 14.589.896,00 una campagna nazionale di rafforzamento della formazione prevista dalla legislazione vigente in materia di salute e sicurezza sul lavoro, destinata alle piccole, medie e micro imprese, con risorse economiche trasferite dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali. I soggetti destinatari della campagna di formazione sono datori di lavoro delle piccole, medie e microimprese; piccoli imprenditori di cui all'art.2083 cod.civ.; lavoratori, compresi quelli stagionali, delle piccole, medie e microimprese; rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (Rls/Rlst) delle piccole, medie e microimprese; soggetti individuati ex art.21, D.Lgs. n.81/08.

I soggetti attuatori sono:

- a. organizzazioni sindacali dei lavoratori e organizzazioni sindacali dei datori di lavoro rappresentati nell'ambito della Commissione consultiva permanente per la salute e sicurezza sul lavoro, che possono avvalersi per la realizzazione anche di strutture formative di diretta o esclusiva emanazione;
- b. organismi paritetici di cui all'art.2, co.1, lett. ee), D.Lgs. n.81/08;
- c. università;
- d. dipartimento dei Vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile;
- e. ordini e collegi professionali, limitatamente ai propri iscritti;
- f. enti di patronato;
- g. soggetti formatori accreditati in conformità al modello di accreditamento definito in ogni Regione e Provincia autonoma, in ogni Regione in cui si svolgerà il progetto formativo.

Sono ammessi a finanziamento progetti relativi a particolari ambiti e realizzati in almeno quattro Regioni (una Regione per ciascuna delle seguenti quattro macroaree: nord, centro, sud, isole) che prevedano il ricorso a docenti in possesso di una comprovata esperienza, almeno triennale, di insegnamento o professionale in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

La domanda, unitamente a tutta la documentazione indicata nel Bando, deve essere presentata **entro le ore 13 del giorno 19 aprile 2016** mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, ovvero consegnata a mano da un incaricato del Soggetto attuatore all'indirizzo indicato nel Bando.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il seguente link:

<http://www.inail.it/internet/default/INAILincasodi/Incentiviperlasicurezza/Bandoperlaformazione/index.html>

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: FONDO DI INTEGRAZIONE SALARIALE**

Il D.Lgs. n.148/15, contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali, ha previsto che la disciplina del Fondo residuale, a decorrere dal 1° gennaio 2016, fosse adeguata con decreto interministeriale alle proprie disposizioni. Dal 1° gennaio 2016, il Fondo residuale assume la denominazione di Fondo di integrazione salariale e, dalla medesima data, allo stesso si applicano, in aggiunta alle norme che disciplinano il Fondo residuale, le disposizioni del D.Lgs. n.148/15.

L'Inps, con recenti note di prassi, ha illustrato alcuni aspetti fondamentali per il funzionamento del Fondo di integrazione salariale.

Con circolare n.30 del 12 febbraio sono state illustrate le principali novità introdotte dal D.Lgs. n.148/15:

- ampliamento del campo di applicazione dei Fondi, obbligatori per tutti i settori che non rientrano nel campo di applicazione della Cigo o della Cigs, in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti;
- istituzione del Fondo di integrazione salariale nel quale confluiscono tutti i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti, appartenenti a settori per i quali non siano stati stipulati accordi per l'attivazione di un Fondo di solidarietà o a un Fondo di solidarietà bilaterale alternativo e che non rientrano nell'ambito di applicazione di Cigo e Cigs;
- previsione, entro il 31 dicembre 2015, di un termine certo per l'adeguamento dei Fondi costituiti a norma della L. n.92/12 e dei Fondi adeguati a norma della medesima legge, in mancanza del quale i datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 dipendenti confluiscono nel nuovo Fondo di integrazione salariale;
- una nuova prestazione denominata assegno di solidarietà, garantita dal 1° gennaio 2016 dal Fondo di integrazione salariale, per un periodo massimo di 12 mesi in un biennio mobile, ed eventualmente dai Fondi di solidarietà bilaterali alternativi per un periodo massimo non inferiore a 26 settimane in un biennio mobile;
- i trattamenti di integrazione garantiti dal Fondo di integrazione salariale sono autorizzati dalla struttura territoriale Inps competente in relazione all'unità produttiva;
- in materia di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi l'obbligo per gli stessi di fornire alternativamente una prestazione tra assegno ordinario e assegno di solidarietà, comprensivi della contribuzione correlata;
- durata massima dell'assegno ordinario stabilita dai Fondi di solidarietà bilaterali, in misura non superiore, a seconda della causale invocata, alle durate massime previste per Cigo o Cigs e comunque non inferiore a 13 settimane in un biennio mobile;
- applicazione all'assegno ordinario, nei limiti della compatibilità, della disciplina in materia di integrazioni salariali ordinarie;
- istituzione di Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, in riferimento ai soli settori dell'artigianato e della somministrazione di lavoro che, al 24 settembre 2015, hanno adeguato la disciplina dei rispettivi Fondi bilaterali alle finalità dell'art.26, co.1;
- previsione della istituzione del Fondo territoriale intersettoriale delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- revisione delle aliquote di contribuzione ordinaria: dal 1° gennaio 2016, per i Fondi di solidarietà bilaterale alternativi non inferiore allo 0,45% della retribuzione imponibile previdenziale, per il Fondo di integrazione salariale 0,65% per i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti e

0,45% per i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 sino a 15 dipendenti; dal 1° gennaio 2017 per i Fondi facoltativi 0,30% delle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali;

- possibilità di istituire Fondi di solidarietà bilaterali anche in settori rientranti nel campo di applicazione della Cig (*c.d. Fondi facoltativi*) per assicurare le finalità di cui all'art.26, co.9;
- previsione di un termine di presentazione per le domande di accesso all'assegno ordinario, non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa.

Con circolare n.22/16 l'Istituto ha fornito le prime indicazioni sull'operatività del Fondo, in attesa che sia adottato il citato decreto di adeguamento, nonché le istruzioni per l'inoltro *on-line* delle istanze di accesso alle nuove prestazioni garantite dal Fondo.

Il Fondo di integrazione salariale continua la gestione iniziata dal Fondo residuale, assicurando la stessa funzione di tutela di sostegno del reddito dei lavoratori dipendenti di aziende non rientranti nel campo di applicazione della normativa in materia di Cigo e Cigs e che non hanno costituito Fondi di solidarietà bilaterali o Fondi di solidarietà bilaterali alternativi. Rispetto al previgente sistema, il Fondo amplia la platea dei beneficiari destinatari delle prestazioni, includendo i datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti e garantendo l'assegno di solidarietà. Nel caso di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti il Fondo garantisce, per un massimo di 26 settimane in un biennio mobile, l'ulteriore prestazione dell'assegno ordinario. I trattamenti di integrazione salariale garantiti dal Fondo sono pari all'80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore zero e il limite dell'orario contrattuale, ridotti di un importo pari al 5,84%, che rimane nella disponibilità del Fondo.

L'assegno di solidarietà è una prestazione garantita a seguito di un accordo collettivo aziendale, stipulato tra i datori di lavoro e le OO.SS. comparativamente più rappresentative, che stabilisce una riduzione di orario al fine di evitare o ridurre le eccedenze di personale nel corso della procedura di licenziamento collettivo o al fine di evitare licenziamenti plurimi individuali per giustificato motivo oggettivo. L'assegno è garantito per eventi di riduzione di attività lavorativa verificatisi:

- dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti;
- dal 1° luglio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 5 e fino a 15 dipendenti.

Le istanze di accesso all'assegno di solidarietà devono essere inoltrate entro 7 giorni dalla data di conclusione dell'accordo collettivo aziendale e la riduzione di attività deve avere inizio entro il trentesimo giorno successivo alla data di presentazione della domanda.

L'assegno ordinario è garantito per eventi di sospensione o riduzione di attività lavorativa verificatisi dal 1° gennaio 2016, in favore dei lavoratori dipendenti di datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti, in relazione alle causali di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa previste dalla normativa in materia di Cigo, escluse le intemperie stagionali, e Cigs, limitatamente alle causali per riorganizzazione aziendale e crisi aziendale. In attesa del decreto di adeguamento i trattamenti sono autorizzati sulla base dei criteri fino ad oggi utilizzati. La domanda deve essere presentata non prima di 30 giorni e non oltre 15 giorni dall'inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa. In caso di presentazione tardiva della domanda, l'eventuale trattamento di integrazione salariale non potrà aver luogo per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione (cioè dal lunedì della settimana precedente) e il datore di lavoro deve comunicare all'Inps le ore di sospensione effettuate nei periodi non indennizzabili a causa della presentazione tardiva. In caso di domande presentate prima del termine iniziale di 30 giorni dalla data di inizio della sospensione o riduzione di attività lavorativa, la procedura non consentirà l'inoltro della domanda.

La procedura di presentazione delle istanze di accesso è unica per entrambe le prestazioni garantite dal Fondo di integrazione salariale e consente, pertanto, alle aziende l'invio telematico delle domande sia di assegno di solidarietà che di assegno ordinario. La domanda è disponibile nel portale [www.inps.it](http://www.inps.it) nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di utente "Aziende, consulenti e professionisti", alla voce "Servizi

per aziende e consulenti”, opzione “CIG e Fondi di solidarietà”, opzione “Fondi di solidarietà”. Al portale “Servizi per le aziende ed i consulenti” si accede tramite codice fiscale e Pin rilasciato dall’Inps.

Con messaggio n.306/16 l’Inps ha indicato la nuova contribuzione da versare precisando che:

1. i datori di lavoro che occupano mediamente più di 15 dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,65% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori;
2. i datori di lavoro che occupano mediamente da più di 5 a 15 dipendenti sono tenuti al versamento di un contributo ordinario pari allo 0,45% della retribuzione mensile imponibile ai fini previdenziali dei lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti, di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratori.

In merito a quest’ultimo messaggio è bene precisare che l’Inps non ritiene ancora dovuta la contribuzione per i datori di lavoro di cui al punto 2., in tal senso si dovranno attendere nuove indicazioni, mentre ai datori di lavoro di cui al punto 1. già iscritti al Fondo di solidarietà residuale la contribuzione sarà da versare già per il mese di gennaio, senza possibilità di adeguamento nei canonici tre mesi di prassi.

Con messaggio n.548/16, l’Inps ha ulteriormente indicato che dalla mensilità di febbraio 2016 la procedura UniEmens inserirà gli apprendisti nel computo della media occupazionale di più di 15 dipendenti nel semestre precedente. I datori di lavoro che nel mese di gennaio 2016 sono risultati destinatari dell’obbligo di contribuzione al Fondo di integrazione salariale per raggiungimento della media occupazionale di più di quindici dipendenti, solo in virtù dell’apporto degli apprendisti nella predetta media occupazionale, potranno regolarizzare il versamento del contributo ordinario dovuto per la mensilità di gennaio 2016, entro il mese di maggio 2016, valorizzando – all’interno di <DenunciaAziendale> <AltrePartiteADebito> – l’elemento <AltreADebito> e indicando i seguenti dati: in <CausaleADebito> il codice “M131”; in <Retribuzione> l’importo dell’imponibile, calcolato sulla retribuzione imponibile ai fini previdenziali di tutti i lavoratori dipendenti, esclusi i dirigenti; in <SommaADebito> l’importo del contributo, pari allo 0,65% dell’imponibile.

Anche il Ministero del Lavoro è intervenuto con proprie note per illustrare la disciplina di raccordo della previgente disciplina con l’istituzione del Fondo di integrazione salariale.

In particolare, con nota n.3223 dell’11 febbraio, in merito alla disciplina relativa agli ammortizzatori sociali in deroga per l’anno 2016, ha precisato che, fermo restando quanto disposto dal decreto interministeriale n.83473/14, per l’anno 2016, le aziende che rientrano nel campo di applicazione della normativa relativa al Fondo di integrazione salariale possono scegliere di accedere agli ammortizzatori sociali in deroga nei limiti previsti dalla normativa di settore o alle prestazioni previste dal Fondo di integrazione salariale. Sarà cura dell’Inps verificare che la fruizione da parte dell’azienda dei suddetti istituti non costituisca una duplicazione delle prestazioni corrisposte. Con nota n.3763 del 18 febbraio ha inoltre precisato che, fermo restando quanto disposto dal D.Lgs. n.148/15 in merito all’abrogazione dell’art.5, D.L. n.148/93, che comporta che dal 1° luglio 2016 i contratti di solidarietà non potranno più essere stipulati, le aziende che rientrano nel campo di applicazione del Fondo di integrazione salariale, per il 2016, possono ancora scegliere se avvalersi delle prestazioni di quest’ultimo oppure fruire del contributo di solidarietà nei limiti temporali e finanziari previsti dalla L. n.208/16. La medesima possibilità è riservata alle aziende che rientrano nel campo di applicazione dei Fondi di solidarietà bilaterali alternativi, sempre nei limiti temporali e finanziari della normativa applicabile ai contratti di solidarietà. Anche in questo caso l’Inps vigilerà per evitare la duplicazione delle prestazioni corrisposte.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: REGIME CONTRIBUTIVO AGEVOLATO ARTIGIANI E COMMERCianti**

La Legge di Stabilità 2016, art.1, co.111, ha modificato le disposizioni relative alla quantificazione del contributo dovuto e alle modalità di accredito per il regime contributivo agevolato per iscritti alle Gestioni Artigiani e Commercianti introdotto dalla Legge di Stabilità 2015. L'Inps, con la circolare n.35/16, ha fornito istruzioni sulle novità normative intervenute.

#### **Soggetti interessati, calcolo e accredito della contribuzione dovuta**

Si tratta di persone fisiche esercenti attività d'impresa, titolari di una o più ditte individuali, anche organizzate in forma d'impresa familiare, che, nell'anno precedente, da un lato abbiano conseguito e sostenuto un determinato ammontare di ricavi e costi e, dall'altro, non si siano trovate in determinate condizioni specificamente elencate. L'elenco delle attività imprenditoriali che attribuiscono il diritto ad usufruire dell'agevolazione, suddiviso per codice Ateco è stato interamente sostituito.

Anche il nuovo regime ha carattere opzionale ed è accessibile esclusivamente a domanda; inoltre, ai fini della determinazione della contribuzione dovuta, la base imponibile è costituita dal reddito forfetario individuato ai fini fiscali.

La novità rispetto al regime precedente consiste nel fatto che la contribuzione dovuta, sia quella sul reddito entro il minimale sia quella sul reddito eventualmente eccedente, viene ridotta del 35%.

Per l'accredito della contribuzione versata, il pagamento di un importo pari al contributo calcolato sul minimale di reddito attribuisce il diritto all'accREDITamento di tutti i contributi mensili relativi a ciascun anno solare cui si riferisce il pagamento: conseguentemente, il calcolo del dovuto deriverà dall'applicazione della riduzione (-35%) prevista sul contributo complessivo, riferito sia al minimale di reddito che all'eventuale parte di reddito eccedente il minimale. Se l'importo complessivamente versato risulti inferiore all'importo ordinario della contribuzione dovuta sul minimale di reddito, verrà accREDITato un numero di mesi proporzionale a quanto versato. Ai fini dell'accREDITo di 12 mesi di contribuzione, dunque, dovrà essere versata una somma pari all'importo del contributo dovuto sul minimale. È comunque dovuto il contributo di maternità, pari a € 7,44 annui, da corrispondere alle scadenze previste per la contribuzione in misura fissa.

#### **Esclusione dai benefici previsti per particolari categorie**

Nessuna modifica è stata introdotta. Permane l'esclusione di alcuni benefici contributivi – in particolare quello previsto per i soggetti ultrasessantacinquenni, nonché la riduzione contributiva di tre punti percentuali per i soggetti di età inferiore ai 21 anni – per coloro che decidono di aderire al regime previdenziale agevolato e per i relativi collaboratori familiari.

#### **Modalità di entrata e di uscita dal regime agevolato e relativi termini**

L'accesso al regime previdenziale agevolato avviene sulla base di apposita dichiarazione che il contribuente già esercente attività d'impresa ha l'onere di presentare all'Inps entro il 28 febbraio dell'anno per il quale intende usufruire del regime agevolato, mentre chi intraprende una nuova attività dal 1° gennaio 2016 e

presume di essere in possesso dei requisiti richiesti, deve presentare con la massima tempestività rispetto alla data di ricezione della delibera di avvenuta iscrizione alla gestione previdenziale.

Anche a riguardo dell'uscita dal regime agevolato non vi sono sostanziali novità e, pertanto, si possono verificare tre ipotesi:

1. venir meno dei requisiti che hanno consentito l'applicazione del beneficio;
2. scelta del contribuente di abbandonare il regime agevolato;
3. comunicazione all'Inps da parte dell'Agenzia delle Entrate della mancata adesione al regime fiscale agevolato, o della carenza dei requisiti per aderire.

Nei primi due casi il regime ordinario verrà ripristinato dal 1° gennaio dell'anno successivo alla presentazione della dichiarazione di perdita dei requisiti o della domanda di uscita, mentre nel terzo caso il regime ordinario verrà imposto retroattivamente, con la stessa decorrenza fissata per il regime agevolato.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

***firma***

## Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: VALORI RETRIBUTIVI E CONTRIBUTIVI PER L'ANNO 2016

L'Inps, con circolare Inps 27 gennaio, n.11, ha reso noti il limite minimo di retribuzione giornaliera e l'aggiornamento dei valori per il calcolo di tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale.

#### Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia contributiva mensile UniEmens

Minimali di retribuzione per la generalità dei lavoratori	
anno 2016	Euro
Trattamento minimo mensile di pensione a carico del Fpld	501,89
Minimale di retribuzione giornaliera (9,5%)	47,68

Retribuzioni convenzionali in genere	
anno 2016: retribuzioni convenzionali in genere	Euro
Retribuzione giornaliera minima	26,49

Retribuzione convenzionale per i pescatori della piccola pesca marittima e delle acque interne associati in cooperativa (L. n.250/58)	
anno 2016: soci delle cooperative della piccola pesca	Euro
Retribuzione convenzionale mensile	662,00

#### ⇒ Rapporti di lavoro a tempo parziale

Nell'ipotesi di orario normale di 40 ore settimanali, il procedimento del calcolo è il seguente:

$$(\text{€ } 47,68) \times (6) / (40) = \text{€ } 7,15 = \text{minimale di retribuzione oraria}$$

Art.3-ter, L. n.438/92 (contributo aggiuntivo 1%)	
anno 2016	Euro
Prima fascia di retribuzione pensionabile annua	46.123,00
Importo mensilizzato	3.844,00

Limite per l'accredito dei contributi obbligatori e figurativi	
anno 2016	Euro
Trattamento minimo di pensione	501,89
Limite settimanale per l'accredito dei contributi (40%)	200,76
Limite annuale per l'accredito dei contributi	10.440,00

**Importi che non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente**

<b>anno 2016</b>	<b>Euro</b>
Valore delle prestazioni e delle indennità sostitutive della mensa	5,29
<i>Fringe benefit</i> (tetto)	258,23
Indennità di trasferta intera Italia	46,48
Indennità di trasferta 2/3 Italia	30,99
Indennità di trasferta 1/3 Italia	15,49
Indennità di trasferta intera estero	77,47
Indennità di trasferta 2/3 estero	51,65
Indennità di trasferta 1/3 estero	25,82
Indennità di trasferimento Italia (tetto)	1.549,37
Indennità di trasferimento estero (tetto)	4.648,11
Azioni offerte ai dipendenti (tetto)	2.065,83

**Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo con contratto a tempo determinato**

<b>anno 2016</b>	<b>Euro</b>
Massimale giornaliero per i contributi di malattia e maternità dei lavoratori dello spettacolo a tempo determinato	67,14

**Rivalutazione dell'importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria**

<b>anno 2016</b>	<b>Euro</b>
Importo a carico del bilancio dello Stato per prestazioni di maternità obbligatoria	2.086,24

**Aggiornamento del massimale annuo della base contributiva e pensionabile**

<b>anno 2016</b>	<b>Euro</b>
Massimale annuo della base contributiva	100.324,00

**Massimale contributivo per i direttori generali, amministrativi e sanitari delle aziende sanitarie locali e delle aziende ospedaliere**

<b>anno 2016</b>	<b>Euro</b>
Massimale contributivo annuo	182.874,00

**Retribuzione annua concedibile riferita al congedo straordinario per assistenza di persone con *handicap* in situazione di gravità**

<b>anno 2016</b>	<b>Euro</b>
Retribuzione annua	47.446,00

**Datori di lavoro tenuti alla presentazione della denuncia mensile unificata - ex Enpals**

⇒ *Lavoratori dello spettacolo*

**Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95**

<b>anno 2016</b>	<b>Euro</b>
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà del 5% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore.	100.324,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	46.123,00

**Lavoratori già iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95 - anno 2016**

Fasce di retribuzione giornaliera		Massimale di retribuzione giornaliera imponibile	Giorni di contribuzione accreditati
da Euro	ad Euro	Euro	
731,01	1.463,00	731,00	1
1.463,01	3.657,00	1.463,00	2
3.657,01	5.851,00	2.194,00	3
5.851,01	8.045,00	2.925,00	4
8.045,01	10.239,00	3.657,00	5
10.239,01	13.164,00	4.388,00	6
13.164,01	16.090,00	5.120,00	7
16.090,01	In poi	5.851,00	8

Il contributo di solidarietà del 5%, egualmente ripartito tra datore di lavoro e lavoratore, si applica sulla parte di retribuzione giornaliera che eccede il massimale relativo a ciascuna delle fasce riportate.

L'aliquota aggiuntiva 1% a carico del lavoratore si applica sulla parte di retribuzione giornaliera eccedente € 148,00 e fino al massimale relativo a ciascuna delle fasce di retribuzione giornaliera.

⇒ *Sportivi professionisti*

**Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie dopo il 31.12.95**

anno 2016	Euro
Massimale annuo, oltre il quale si applica il contributo di solidarietà dell'1,2% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore fino ad euro 731.362,00.	100.324,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione eccedente euro:	46.123,00

**Lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie al 31.12.95**

anno 2016	Euro
Massimale di retribuzione giornaliera imponibile oltre il quale si applica il contributo di solidarietà dell'1,2% ripartito in egual misura tra datore di lavoro e lavoratore fino ad euro 2.344,00 giornalieri.	322,00
L'aliquota aggiuntiva (1% a carico del lavoratore) si applica, nel limite del massimale, sulla retribuzione giornaliera eccedente euro:	148,00

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: ALIQUOTE 2016 PER ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA

L'Inps, con circolare n.13 del 29 gennaio, ha comunicato aliquote contributive, aliquote di computo, massimale e minimale per l'anno 2016 per gli iscritti alla Gestione Separata.

#### Contribuzione 2016 per la Gestione Separata Inps e massimale di reddito

Aliquote degli iscritti alla Gestione Separata dal 1° gennaio 2016	
Liberi professionisti e collaboratori	Aliquota di versamento
Liberi professionisti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	27,72%
Collaboratori non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	31,72%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%

Tali aliquote sono applicabili facendo riferimento ai redditi conseguiti dagli iscritti alla Gestione Separata fino al raggiungimento del massimale di reddito, che per l'anno 2016, è pari a € 100.324,00.

#### Ripartizione dell'onere contributivo e modalità di versamento

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente rimane fissata nella misura, rispettivamente, di 1/3 e 2/3, salvo il caso di associazione in partecipazione, per il quale la ripartizione tra associante e associato avviene in misura pari rispettivamente al 55% e al 45% dell'onere totale.

Il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, dal titolare del rapporto contributivo entro il giorno 16 del mese successivo a quello di corresponsione del compenso.

Per i professionisti iscritti alla Gestione Separata l'onere contributivo è tutto a carico dei soggetti stessi e il versamento dei contributi deve essere eseguito, tramite modello F24 telematico, alle scadenze fiscali previste per il pagamento delle imposte sui redditi (saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016).

#### Compensi corrisposti ai collaboratori entro il 12 gennaio 2016

I compensi erogati ai collaboratori entro la data del 12 gennaio 2016 e riferiti a prestazioni effettuate entro il 31 dicembre 2015 sono da calcolare con le aliquote contributive in vigore nel 2015.

#### Minimale per l'accredito contributivo

Il minimale di reddito su cui è basato l'accredito dei contributi per l'anno 2016 è pari a € 15.548,00.

#### Nuovo tipo rapporto UniEmens Committenti

Per individuare le tipologie dei contratti di co.co.co. stipulati dal 1° luglio 2015 è stato individuato un nuovo codice "Tipo Rapporto" con le seguenti caratteristiche: Tipo rapporto 18, descrizione "Collaborazioni Coordinate e Continuative – D.Lgs. n.81/2015 art.52 (Jobs Act)".

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: CONTRIBUZIONE VOLONTARIA 2016 PER LAVORATORI NON AGRICOLI, AUTONOMI E PARASUBORDINATI

Informiamo i signori clienti che l'Inps, con circolare n.14 del 29 gennaio, ha indicato la modalità di calcolo dei contributi volontari dei lavoratori dipendenti non agricoli, autonomi e parasubordinati per l'anno 2016.

#### Contribuzione volontaria per lavoratori dipendenti non agricoli

Sulla base della variazione dell'indice Istat per l'anno 2015:

- la retribuzione minima settimanale è pari a **€ 200,76**;
- la prima fascia di retribuzione annuale oltre la quale è prevista l'applicazione dell'aliquota aggiuntiva dell'1% è di **€ 46.123,00**;
- il massimale di cui all'art.2, co.18, della L. n.335/95, da applicare ai proscrittori volontari titolari di contribuzione non anteriore al 1° gennaio 1996 o che, avendone il requisito, esercitino l'opzione per il sistema contributivo è di **€ 100.324,00**.

Dal 1° gennaio 2016 l'aliquota contributiva a carico dei lavoratori dipendenti non agricoli autorizzati alla prosecuzione volontaria nel FLPD con decorrenza successiva al 31 dicembre 1995 è pari al **32,87%**. L'aliquota Ivs relativa ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati alla prosecuzione volontaria con decorrenza compresa entro il 31 dicembre 1995, è confermata pari al **27,87%**.

Le aliquote Ivs relative ai lavoratori dipendenti non agricoli, autorizzati dopo il 31 dicembre 1995, sono invece riepilogate nella tabella che segue.

Anno	Retr. minima settimanale	Prima fascia retribuzione annua	Massimale art.2 co.18, L. n.335/95	Aliquota Ivs
2016	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	32,87%
2015	€ 200,76	€ 46.123,00	€ 100.324,00	
2014	€ 200,35	€ 46.031,00	€ 100.123,00	32,37%
2013	€ 198,17	€ 45.530,00	€ 99.034,00	
2012	€ 192,40	€ 44.204,00	€ 96.149,00	31,87%
2011	€ 187,34	€ 43.042,00	€ 93.622,00	
2010	€ 184,39	€ 42.364,00	€ 92.147,00	31,37%
2009	€ 183,10	€ 42.069,00	€ 91.507,00	
2008	€ 177,42	€ 40.765,00	€ 88.669,00	30,87%
2007	€ 174,46	€ 40.083,00	€ 87.187,00	
2006	€ 171,03	€ 39.297,00	€ 85.478,00	30,07%
2005	€ 168,17	€ 38.641,00	€ 84.049,00	
2004	€ 164,87	€ 37.883,00	€ 82.401,00	29,57%
2003	€ 160,85	€ 36.959,00	€ 80.391,00	
2002	€ 157,08	€ 36.093,00	€ 78.507,00	29,07%
2001	£ 296.140	£ 68.048.000	£ 148.014.000	
2000	£ 288.640	£ 66.324.000	£ 144.263.000	28,57%
1999	£ 284.100	£ 65.280.000	£ 141.991.000	
1998	£ 279.080	£ 64.126.000	£ 139.480.000	28,17%

1997	£ 274.420	£ 63.054.000	£ 137.148.000	28,37%
------	-----------	--------------	---------------	--------

### Contribuzione volontaria per lavoratori autonomi

La contribuzione deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

- **artigiani:** 23,10% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (20,10% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);
- **commercianti:** 23,19% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (20,19% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

Si riportano per comodità di consultazione le tabelle pubblicate nella circolare Inps:

### ARTIGIANI: classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (decorrenza 1/1/2016)

Classi di reddito*	Reddito medio	Contribuzione mensile	
	imponibile	23,10%RM	20,10%RM
Fino a € 15.548	15.548	299,30	260,43
da € 15.549 a € 20.644	18.097	348,37	303,12
da € 20.645 a € 25.740	23.193	446,47	388,48
da € 25.741 a € 30.836	28.289	544,56	473,84
da € 30.837 a € 35.932	33.385	642,66	559,20
da € 35.933 a € 41.028	38.481	740,76	644,56
da € 41.029 a € 46.122	43.576	838,84	729,90
da € 46.123	46.123	887,87	772,56

### COMMERCIANTI: classi di reddito ai fini della prosecuzione volontaria (decorrenza 1/1/2016)

Classi di reddito*	Reddito medio	Contribuzione mensile	
	imponibile	23,19%RM	20,19%RM
Fino a € 15.548	15.548	300,47	261,60
da € 15.549 a € 20.644	18.097	349,72	304,48
da € 20.645 a € 25.740	23.193	448,20	390,22
da € 25.741 a € 30.836	28.289	546,68	475,96
da € 30.837 a € 35.932	33.385	645,17	561,70
da € 35.933 a € 41.028	38.481	743,65	647,44
da € 41.029 a € 46.122	43.576	842,11	733,17
da € 46.123	46.123	891,33	776,02

\*N.B. La classe di reddito da attribuire è quella il cui reddito medio è pari o immediatamente inferiore alla media dei redditi sui quali sono stati versati i contributi negli ultimi tre anni. Detta media va quindi rapportata ai soli importi indicati *sub* "reddito medio imponibile".

### Contribuzione per iscritti alla Gestione Separata

Per la Gestione Separata, ai fini della determinazione del contributo volontario, deve essere applicata esclusivamente l'aliquota Ivs vigente per i soggetti privi di tutela previdenziale (non assicurati e non titolari di pensione) pari, per l'anno 2016, al 27,00% per i professionisti e al 31% per i collaboratori e assimilati.

**La contribuzione deve essere calcolata su base mensile e poi versata per trimestri solari, alle scadenze previste per la generalità dei soggetti autorizzati.**

Per l'anno 2016 l'importo minimo dovuto dai proscrittori volontari della Gestione Separata non potrà essere inferiore a € 4.197,96, su base annua, e a € 349,83 su base mensile per i professionisti e € 4.819,88 e € 401,66 per tutti gli altri iscritti.

Si ricorda che i contributi volontari devono essere versati alle seguenti scadenze:

<b>Scadenza</b>	<b>Periodo</b>
30 giugno 2016	1° trimestre: gennaio – marzo
30 settembre 2016	2° trimestre: aprile – giugno
31 dicembre 2016	3° trimestre: luglio – settembre
31 marzo 2017	4° trimestre: ottobre – dicembre

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: FISSATI I VALORI CONTRIBUTIVI 2016 PER ARTIGIANI E COMMERCANTI

Informiamo i Signori clienti iscritti alla gestione Artigiani o Commercianti che l'Inps, con circolare n.15 del 29 gennaio, ha fornito i valori 2016 per il pagamento della contribuzione.

Per l'anno 2016 il **reddito minimo** da prendere in considerazione ai fini del calcolo del contributo lvs dovuto dagli artigiani e dagli esercenti attività commerciali è confermato in **€ 15.548,00**.

La contribuzione dovuta sul minimale deve essere calcolata in base alle seguenti aliquote:

#### Contribuzione lvs sul minimale di reddito

⇒ **Artigiani:** 23,10% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (20,10% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni);

⇒ **Commercianti:** 23,19% per i titolari di qualsiasi età e per i collaboratori di età superiore a 21 anni (20,19% per i collaboratori di età non superiore a 21 anni).

#### Contributi lvs sul reddito eccedente il minimale

Per i redditi superiori a € 46.123,00 annui resta confermato l'aumento dell'aliquota di un punto percentuale. Le aliquote contributive, pertanto, risultano come segue:

##### ⇒ **Artigiani:**

- 23,10% del reddito superiore a € 15.548,00 e fino a € 46.123,00;
- 24,10% del reddito superiore a € 46.123,00 e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 20,10% e al 21,10%.

##### ⇒ **Commercianti:**

- 23,19% del reddito superiore a € 15.548,00 e fino a € 46.123,00;
- 24,19% del reddito superiore a € 46.123,00 e fino al massimale;
- per i collaboratori di età non superiore ai 21 anni, le aliquote di cui sopra sono ridotte rispettivamente al 20,19% e al 21,19%.

Per l'anno 2016, il massimale di reddito annuo entro il quale sono dovuti i contributi lvs è pari a **€ 76.872,00** per lavoratori con anzianità contributiva al 31 dicembre 1995, e a **€ 100.324,00** per lavoratori privi di tale anzianità contributiva.

I contributi devono essere versati tramite i modelli di pagamento unificato F24, alle scadenze che seguono:

- 16 maggio, 22 agosto, 16 novembre 2016 e 16 febbraio 2017, per il versamento delle quattro rate dei contributi dovuti sul minimale di reddito;
- entro i termini previsti per il pagamento delle imposte sui redditi delle persone fisiche in riferimento ai contributi dovuti sulla quota di reddito eccedente il minimale, a titolo di saldo 2015, primo acconto 2016 e secondo acconto 2016.

Si ricorda che dal 2013 l'Inps non invia più le comunicazioni con dati e importi per il pagamento e gli stessi devono essere prelevati dal sito Inps, Cassetto previdenziale, "Dati del mod. F24", da cui è possibile stampare il modello di versamento.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: LAVORATORI DOMESTICI – CONTRIBUZIONE 2016

L'Inps, con circolare n.16 del 29 gennaio, ha comunicato i valori relativi alla retribuzione oraria per i lavoratori domestici e il relativo importo contributivo per l'anno 2016.

#### Minimi retributivi

⇒ Senza contributo addizionale (co.28, art.2, L. n.92/12)

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf <sup>(1)</sup>
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,39 (0,35) <sup>(2)</sup>	€ 1,40 (0,35) <sup>(2)</sup>
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,57 (0,40) <sup>(2)</sup>	€ 1,58 (0,40) <sup>(2)</sup>
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 1,91 (0,48) <sup>(2)</sup>	€ 1,93 (0,48) <sup>(2)</sup>
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,01 (0,25) <sup>(2)</sup>	€ 1,02 (0,25) <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1, d.P.R. n.1403/71).

<sup>(2)</sup> La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

⇒ Comprensivo di contributo addizionale (co.28, art.2, L. n.92/12), da applicare ai rapporti di lavoro a tempo determinato

Lavoratori italiani e stranieri			
Retribuzione oraria		Importo contributo orario	
Effettiva	Convenzionale	Comprensivo quota Cuaf	Senza quota Cuaf <sup>(1)</sup>
fino a € 7,88	€ 6,97	€ 1,49 (0,35) <sup>(2)</sup>	€ 1,50 (0,35) <sup>(2)</sup>
oltre € 7,88 fino a € 9,59	€ 7,88	€ 1,68 (0,40) <sup>(2)</sup>	€ 1,69 (0,40) <sup>(2)</sup>
oltre € 9,59	€ 9,59	€ 2,05 (0,48) <sup>(2)</sup>	€ 2,06 (0,48) <sup>(2)</sup>
Orario di lavoro superiore a 24 ore settimanali	€ 5,07	€ 1,08 (0,25) <sup>(2)</sup>	€ 1,09 (0,25) <sup>(2)</sup>

<sup>(1)</sup> Il contributo Cuaf (Cassa unica assegni familiari) non è dovuto solo nel caso di rapporto fra coniugi (ammesso soltanto se il datore di lavoro coniuge è titolare di indennità di accompagnamento) e tra parenti o affini entro il terzo grado conviventi, ove riconosciuto ai sensi di legge (art.1, d.P.R. n.1403/71).

<sup>(2)</sup> La cifra tra parentesi è la quota a carico del lavoratore.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: CONTRIBUZIONE LAVORATORI AGRICOLI 2016

L'Inps, con circolare n.17 del 29 gennaio, ha stabilito le aliquote contributive applicate alle aziende agricole per gli operai a tempo determinato e a tempo indeterminato per l'anno 2016.

#### Aliquota contributiva 2016

Per l'anno 2016 l'aliquota contributiva è fissata nella misura complessiva del 28,50%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

#### Aliquota Fondo pensione lavoratori dipendenti per aziende agricole con processi di tipo industriale

L'aliquota contributiva dovuta al FPLD dalle aziende singole o associate di trasformazione o manipolazione di prodotti agricoli zootecnici e di lavorazione di prodotti alimentari con processi produttivi di tipo industriale è fissata nella misura del 32,30%, di cui 8,84% a carico del lavoratore.

#### Contributi Inail per gli operai agricoli dipendenti

I contributi per l'assistenza infortuni sul lavoro per gli operai agricoli dipendenti sono fissati nelle seguenti misure:

Contribuzione	Misura
Assistenza infortuni sul lavoro	10,1250
Addizionale infortuni sul lavoro	3,1185

#### Agevolazioni per zone tariffarie

Nessuna novità per quanto attiene alle agevolazioni di cui trattasi. In base alla previsione di cui all'articolo 1, c. 45, della legge di stabilità 2011, sono infatti a regime le misure già in essere fino a luglio 2010.

Territori	Misura agevolazione	Dovuto
Non svantaggiati (ex fiscalizzato Nord)	-	100%
Montani	75%	25%
Svantaggiati	68%	32%



[PRELEVA LE TABELLE  
CONTRIBUTIVE 2016](#)

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.  
Distinti saluti.

*firma*

## Le informative per l'azienda

---

**Ai gentili Clienti**

**Loro sedi**

### **Oggetto: RETRIBUZIONI CONVENZIONALI PER LAVORATORI ITALIANI ALL'ESTERO**

Il Ministero del Lavoro, con D.M. 25 gennaio 2016 (G.U. n.24/16), ha fissato per l'anno 2016 le retribuzioni convenzionali differenziate per categoria di appartenenza e settori di attività (determinate sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente), da utilizzare per il calcolo dei contributi e delle imposte dei lavoratori italiani operanti all'estero.

Si ricorda che tali valori, in vigore per tutto l'anno 2016, rappresentano la base di riferimento per la liquidazione del trattamento ordinario di disoccupazione in favore dei lavoratori italiani rimpatriati.

Le tabelle allegate al decreto 25 gennaio 2016 indicano i dati per ciascun settore e sono divise in base al tipo di lavoratore fra: operai e impiegati, quadri, dirigenti e giornalisti.



[PRELEVA LE TABELLE](#)

L'Inps, con circolare n.23 del 9 febbraio, ha offerto istruzioni operative per la regolarizzazione contributiva del mese di gennaio 2016.

Come stabilito dall'art.2, D.M. 25 gennaio 2016, *“per i lavoratori per i quali sono previste fasce di retribuzione, la retribuzione convenzionale imponibile è determinata sulla base del raffronto con la fascia di retribuzione nazionale corrispondente, di cui alle tabelle citate all'art. 1”*. Per *“retribuzione nazionale”* deve intendersi il trattamento previsto per il lavoratore dal contratto collettivo, comprensivo degli emolumenti riconosciuti per accordo tra le parti, con esclusione dell'indennità estero. L'importo così calcolato deve poi essere diviso per dodici e, raffrontando il risultato del calcolo con le tabelle del settore corrispondente, deve essere individuata la fascia retributiva da prendere a riferimento ai fini degli adempimenti contributivi.

Le aziende che per il mese di gennaio 2016 hanno operato in difformità dalle istruzioni di cui sopra possono regolarizzare tali periodi, senza aggravio di oneri aggiuntivi, entro il giorno 16 maggio 2016.

Lo studio rimane a disposizione per eventuali ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.

*firma*

## L'agenda delle scadenze

---

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE DAL 1° AL 31 MARZO 2016

Di seguito evidenziamo i principali adempimenti dal 1° al 31 marzo 2016, con il commento dei principali termini di prossima scadenza.

*Si ricorda ai Signori clienti che tutti gli adempimenti sono stati inseriti, prudenzialmente, con le loro scadenze naturali, nonostante nella maggior parte dei casi, i versamenti che cadono di sabato e nei giorni festivi si intendono prorogati al primo giorno feriale successivo\*.*

#### Sabato 5 marzo

##### **Chimici – Distinta Contributi previdenza complementare**

Invio della distinta relativa ai contributi dovuti al fondo di previdenza integrativa Fonchim.

#### Lunedì 7 marzo

##### **Sostituti d'imposta – Modello CU – Invio telematico all'Agenzia delle Entrate**

Trasmissione telematica all'Agenzia delle Entrate della CU2016, Certificazione Unica dei compensi corrisposti, nel 2015, ai lavoratori dipendenti, ai percettori di redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente e ai percettori di reddito di lavoro autonomo, provvigioni e redditi diversi.

#### Mercoledì 16 marzo

##### **Irpef versamento ritenute – Sostituti d'imposta**

Versamento ritenute alla fonte sui redditi di lavoro dipendente e assimilati, sui redditi di lavoro autonomo e su provvigioni trattenute dai sostituti d'imposta nel mese precedente.

##### **Versamento addizionali regionali e comunali – Sostituti d'imposta**

Versamento in unica soluzione delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di cessazione del rapporto di lavoro.

Versamento delle rate delle addizionali regionale e comunale trattenute ai lavoratori dipendenti sulle competenze del mese precedente a seguito delle operazioni di conguaglio di fine anno.

##### **Contributi Inps – Gestione Separata**

Versamento dei contributi dovuti dai committenti alla gestione separata Inps su compensi corrisposti nel mese precedente.

---

\* Si ricorda che l'art.18 del D.Lgs. 241 del 1997, recita: "Le somme di cui all'articolo 17 (versamenti unitari che si effettuano tramite modello F24) devono essere versate entro il giorno sedici del mese di scadenza. Se il termine scade di sabato o di giorno festivo il versamento è tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo".

**Contributi Inps – Pescatori autonomi**

Versamento dei contributi previdenziali personali Inps da parte dei pescatori autonomi.

**Contributi Inps – Datori di lavoro**

Versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti all’Inps dai datori di lavoro, relativi alle retribuzioni del mese precedente.

**Contributi Inps - Datori di lavoro agricolo**

Versamento dei contributi dovuti per gli operai agricoli, relativi al terzo trimestre 2015.

**Contributi Inps ex Enpals – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all’ex Enpals, ora Inps, dalle aziende dello spettacolo e dello sport per il periodo di paga scaduto il mese precedente.

**Contributi Inpgi – Versamento**

Versamento dei contributi Inpgi relativi al mese precedente, da parte delle aziende con dipendenti con qualifica di giornalisti e praticanti.

**Contributi Casagit – Versamento**

Versamento dei contributi assistenziali alla Casagit relativi al mese precedente, da parte dei datori di lavoro che occupano giornalisti e praticanti.

**Domenica 20 marzo**

**Fonchim – Contributi previdenza complementare**

Versamento dei contributi dovuti al Fondo di previdenza complementare Fonchim.

**Venerdì 25 marzo**

**Contributi Enpaia – Versamento**

Versamento dei contributi dovuti all’Enpaia per gli impiegati di aziende agricole, relativi al mese precedente.

**Giovedì 31 marzo**

**UniEmens – Invio telematico**

Termine per la trasmissione telematica della denuncia retributiva e contributiva UniEmens relativa al mese precedente.

**Inps - Versamenti volontari**

Versamento dei contributi volontari Inps relativi al **quarto trimestre 2015**.

**Enasarco – Contributi FIRR**

Scade il termine per il versamento, all’Enasarco, dei contributi dovuti per il Fondo Indennità Risoluzione Rapporto di agenti e rappresentanti, dovuti sulle provvigioni del **2015**.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

Cordiali saluti.



## Scadenze contrattuali

Circolare n° .....

Ai gentili Clienti

Loro sedi

### Oggetto: PRINCIPALI SCADENZE CONTRATTUALI DEL MESE DI MARZO 2016

Di seguito evidenziamo le principali innovazioni contrattuali del mese di marzo 2016.

<b>ABBIGLIAMENTO E CONFEZIONI - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 4 FEBBRAIO 2014</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	<p>⇒ <i>Settore Abbigliamento e confezioni</i> Livello 8: € 2.090,13</p> <p>⇒ <i>Settore Fotoincisione tessile</i> Livello 6: € 1.871,99</p> <p>⇒ <i>Settore Abbigliamento e confezioni – aziende contoterziste Mezzogiorno</i> Livello 8: € 2.065,87</p> <p>⇒ <i>Settore Fotoincisione tessile – aziende contoterziste Mezzogiorno</i> Livello 6: € 1.850,54</p>
<b>AREA CHIMICA CERAMICA ARTIGIANATO - INTEGRAZIONE 1° LUGLIO 2015 ALL'ACCORDO 10 GIUGNO 2015</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	<p>⇒ <i>Settore ceramica, terracotta, gres e decorazione piastrelle</i> Livello A: € 1.626,89</p>
<b>AUTOSTRAD E STRADE - ANAS - ACCORDO 20 GENNAIO 2016</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	Posizione AQ/Fascia A: € 2.519,00
<b>CALZATURE - AZIENDE INDUSTRIALI - ACCORDO 29 NOVEMBRE 2013</b>	
<b>ELEMENTO DI GARANZIA RETRIBUTIVA</b>	€ 200,00
<b>COMMERCIO - CNAI - AZIENDE FINO A 14 DIPENDENTI - ACCORDO 4 MARZO 2014</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	Livello 1: € 1.912,20
<b>PREMIO VARIABILE O PREMIO DI PRODUZIONE E/O DI PRESENZA</b>	Livello 1: € 55,00
<b>OMBRELLI - AZIENDE INDUSTRIALI - IPOTESI DI ACCORDO 28 MARZO 2014</b>	
<b>MINIMI TABELLARI</b>	Livello 6Q; € 1.408,80
<b>SACRISTI - ACCORDO 21 GENNAIO 2015</b>	
<b>FESTIVITÀ</b>	In occasione della Pasqua (27 marzo 2016) è corrisposta una gratifica di

€ 50,00, con effetto solo sul Tfr

**TURISMO – CONFCOMMERCIO - ACCORDO 18 GENNAIO 2014**

<b>PREMIO DI PRODUTTIVITÀ</b>	Qualora entro il 31 gennaio 2016 non venga definito l'accordo sul premio, l'azienda erogherà, con la retribuzione del mese di marzo 2016, i seguenti importi: Livello A/B: € 186,00

**VIGILANZA PRIVATA E SERVIZI FIDUCIARI - ACCORDO 8 APRILE 2013**

<b>ACCONTI</b>	A titolo di copertura economica, anche a titolo di acconto assorbibile sui futuri aumenti contrattuali, sono erogati: Livello 4: € 20,00 Per i servizi fiduciari l'importo è di € 20,00 per tutti i livelli.

## I formulari per l'ufficio paghe

---

Ai lavoratori

### Oggetto: NUOVA MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DELLE DIMISSIONI E DELLE RISOLUZIONI CONSENSUALI DEL RAPPORTO DI LAVORO

Si comunica che, a decorrere **dal 12 marzo 2016**, il lavoratore dovrà **obbligatoriamente** rassegnare le dimissioni o acconsentire a una risoluzione consensuale del rapporto tramite una procedura telematica (art.26, D.Lgs. n.151/15) su appositi moduli resi disponibili dal Ministero del Lavoro, trasmessi al datore di lavoro via Pec e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente, con le modalità individuate con il decreto ministeriale 15 dicembre 2015.

A tal fine il lavoratore potrà procedere in autonomia o rivolgersi ai soggetti abilitati.

Le novità non si applicano:

- al lavoro domestico;
- nel caso in cui le dimissioni o la risoluzione consensuale intervengano in una sede protetta (ad esempio sindacati o DTL) o avanti alle commissioni di certificazione;
- nei casi di risoluzione consensuale del rapporto o richiesta di dimissioni presentate dalla lavoratrice, durante il periodo di gravidanza, e dalla lavoratrice o dal lavoratore durante i primi 3 anni di vita del bambino o nei primi 3 anni di accoglienza del minore adottato o in affidamento, o, in caso di adozione internazionale, nei primi 3 anni decorrenti dalle comunicazioni della proposta di incontro con il minore adottando o dell'invito a recarsi all'estero per ricevere la proposta di abbinamento, casi per i quali è ancora **richiesta la convalida del servizio ispettivo del Ministero del Lavoro** competente per territorio.

Di seguito si riepilogano sinteticamente per vostra utilità le indicazioni operative.

#### Lavoratore non assistito da soggetti abilitati

Il lavoratore non assistito da soggetto abilitato dovrà:

- richiedere, se ancora non in suo possesso, il codice Pin Inps all'Istituto;
- creare un'utenza, se ancora non in suo possesso, per l'accesso al portale ClicLavoro;
- accedere in autonomia, tramite il portale lavoro.gov.it, al *form on-line* per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione;
- compilare il *form* (che per i rapporti decorrenti dal 2008 sarà in parte precompilato);
- trasmettere il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

#### Lavoratore assistito da soggetti abilitati

Il lavoratore assistito da soggetto abilitato dovrà:

- recarsi da un soggetto abilitato (in questo caso non servono né il Pin dell'Inps né l'utenza ClicLavoro);
- accedere, con l'assistenza del soggetto, tramite il portale lavoro.gov.it, al *form on-line* per la trasmissione della comunicazione alla pagina di ricerca e selezione di una comunicazione;
- far compilare il *form* (che per i rapporti decorrenti dal 2008, sarà in parte precompilato);
- far apporre la firma digitale del modulo prodotto;
- far trasmettere al soggetto abilitato il modulo al datore di lavoro e alla Direzione Territoriale del Lavoro competente.

Presso gli uffici sono disponibili il *fac-simile* del [modulo telematico](#) ed eventuali maggiori informazioni.

**Dal 12 marzo 2016, pertanto, non sarà più possibile provvedere alla cessazione del rapporto con le sole dimissioni in forma cartacea, ma dovremo ricevere il modulo informatico che voi avrete provveduto ad inviare.**

Vi invitiamo pertanto a voler osservare le nuove disposizioni che entreranno in vigore.

Si ringrazia per la collaborazione.

*firma*

**EDITORE E PROPRIETARIO**

Gruppo Euroconference S.p.a.  
Via E. Fermi, 11 - 37135 Verona

**DIRETTORE RESPONSABILE**

Sergio Pellegrino

**DIREZIONE SCIENTIFICA**

Francesco Natalini

**COMITATO DI REDAZIONE**

Luca Caratti  
Roberto Lucarini  
Elena Valcarenghi  
Cristian Valsiglio  
Luca Vannoni

**COORDINATORE REDAZIONALE**

Sara Cunego

Autorizzazione del Tribunale di Verona  
n.1822/09

**ISSN 2039-6686**

**SERVIZIO CLIENTI**

Per informazioni su abbonamenti, argomenti trattati, numeri arretrati, cambi di indirizzo telefonare al n.045/8201828 - fax 045/583111  
e-mail: servizio.spedizioni@cslavoro.it

**SITO INTERNET**

Per informazioni e ordini:  
[www.euroconference.it/editoria](http://www.euroconference.it/editoria)

**PERIODICITÀ E DISTRIBUZIONE**

Mensile  
Vendita esclusiva per abbonamento  
Pubblicazione diffusa per e-mail

**ABBONAMENTO ANNUALE 2016**

Euro 95,00 Iva esclusa

Eventuali numeri non pervenuti devono essere reclamati via mail al servizio clienti non appena ricevuto il numero successivo

Per i contenuti di "Informativa impresa & lavoro" Gruppo Euroconference Spa comunica di aver assolto agli obblighi derivanti dalla normativa sul diritto d'autore e sui diritti connessi. La violazione dei diritti dei titolari del diritto d'autore e dei diritti connessi comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal capo III del titolo III della legge 22.04.1941 n.633 e succ. mod.

Tutti i contenuti presenti sul nostro sito *web* e nel materiale scientifico edito da Gruppo Euroconference Spa sono soggetti a *copyright*. Qualsiasi riproduzione e divulgazione e/o utilizzo anche parziale, non autorizzato espressamente da Gruppo Euroconference Spa è vietato. La violazione sarà perseguita a norma di legge. Gli autori e l'editore declinano ogni responsabilità per eventuali errori e/o inesattezze relative all'elaborazione dei contenuti presenti nelle riviste e testi editi e/o nel materiale pubblicato nelle dispense. Gli autori, pur garantendo la massima affidabilità dell'opera, non rispondono di danni derivanti dall'uso dei dati e delle notizie ivi contenute. L'editore non risponde di eventuali danni causati da involontari refusi o errori di stampa.